SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 febbraio 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi numeri 37, 38, 39 e 40 relativi ai presidi sanitari (antiparassitari agricoli) registrati durante il semestre 1° luglio 1985-31 dicembre 1985.

86A7123

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi, per esami, a posti di impiegato della settima, sesta e quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservati al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

Da 87A1268 a 87A1273 - 87A1433

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) non è riuscito a provvedere alla elezione della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rocco Manzi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dalla giunta municipale, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Le sedute del 29 settembre e 20 ottobre 1986 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione della giunta dimissionaria.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 17 e 19 novembre 1986 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto considerata l'urgente necessità di ricostituire la giunta comunale disponeva, con decreto n. 4487/13-1/Gab. del 26 novembre 1986, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 3 e 6 dicembre 1986, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Lagonegro — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella personale del rag. Rocco Manzi.

Roma, addì 29 gennaio 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A1485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Venafro (Isernia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Michele Antonucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 18663 del 12 novembre 1986, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute del 3 e del 12 dicembre 1986, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 20630 del 12 dicembre 1986, nominava un commissario *ad acta* che, in data 16 dicembre 1986, approvava il bilancio di previsione 1986.

Il prefetto di Isernia ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Michele Antonucci.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A1484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Maria Landolfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, dopo aver preso atto che la giunta aveva convocato il consiglio comunale per il giorno 21 novembre 1986, con decreto n. 25914/25633 del 7 novembre 1986 notificato a tutti i consiglieri, diffidava l'amministrazione comunale a provvedere al citato adempimento entro il giorno suddetto a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente, pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con atto n. 28959/27532 del 12 dicembre 1986, nominava un commissario *ad acta* che in data 19 dicembre 1986 approvava il bilancio di previsione del 1986.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedersi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Maria Landolfi.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A1482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Prunetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Prunetto (Cuneo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prunetto (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno d'Alfonso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Prunetto (Cuneo) — al quale la legge assegna quindici membri si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 21516 del 31 ottobre 1986, diffidava il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio entro il termine del 20 novembre 1986, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 14 novembre 1986, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza del 4 dicembre 1986, nominava un commissario *ad acta* che, in data 17 dicembre 1986, approvava il bilancio di previsione del 1986.

Il prefetto di Cuneo ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prunetto (Cuneo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno d'Alfonso.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A1480

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 febbraio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 22 luglio 1986 concernente le tariffe dovute per le prestazioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e per le verifiche periodiche effettuate dalle unità sanitarie locali; differimento del termine per l'attuazione delle procedure di pagamento anticipato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed in particolare il quarto comma dell'art. 2;

Visto il decreto 22 luglio 1986 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1987 — concernente le tariffe dovute per le prestazioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e per le verifiche periodiche effettuate dalle unità sanitarie locali;

Ravvisata la necessità di indicare correttamente l'ultima pagina del decreto riguardante i contributi per i recipienti a pressione di vapore o di gas con il termine di «allegato *A*» anziché «tabella *A*», nonché di effettuare alcune modifiche formali, e di procedere alla correzione della misura della tariffa IV «verifiche per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori ed i rivenditori», della tabella *A* in quanto per un errore materiale il contributo da applicarsi non è esatto corrispettivo delle prestazioni ivi indicate;

Considerato che da parte delle categorie interessate sono state rappresentate difficoltà in ordine alla immediata attuazione delle modalità di pagamento anticipato per quanto concerne le tabelle *A, B, C, H*;

Tenuto conto che si rende opportuno, al fine di consentire alle suddette categorie di uniformarsi gradualmente a dette procedure, di differire il termine di attuazione delle disposizioni riguardanti il pagamento anticipato;

Decretano:

Articolo unico

Nell'ultima pagina del decreto 22 luglio 1986 — riguardante i contributi per i recipienti a pressione di vapore o di gas — deve leggersi «allegato *A*» anziché «tabella *A*».

Nella tabella *E* «apparecchi di sollevamento», sezione «esami di documentazioni tecniche di apparecchi di serie», l'importo per esami di «Gru a torre automontanti» è da intendere di L. 3.600.000 anziché L. 3.600.00.

Nell'allegato *A*, al quinto capoverso, la data del decreto ministeriale richiamato è da intendere quella del 1° dicembre 1985 in luogo di quella del 1° dicembre 1975.

La tariffa IV «verifica per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e rivenditori» di cui alla tabella *A* è sostituita dalla seguente: «Per l'esecuzione, presso il costruttore, dei regolamentari accertamenti ai fini dell'esclusione (art. 7 decreto ministeriale 21 maggio 1974) o dell'esonero (art. 27 decreto ministeriale 21 maggio 1974) dell'apparecchio dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del capo IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, si applica un contributo fisso di L. 25.000 per i generatori di vapore fino ad 1 m^2 e macchine da caffè e di L. 18.000 per i recipienti a pressione di vapore o di gas fino a 8.000 litri.

Qualora gli accertamenti di cui al comma precedente siano eseguiti in officina diversa da quella del costruttore tale contributo sarà raddoppiato».

È differito al 30 giugno 1987 il termine per l'attuazione delle procedure di pagamento anticipato per quanto concerne le tabelle *A, B, C, H* del decreto 22 luglio 1986.

Roma, addì 25 febbraio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

87A1684

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 febbraio 1987.

Individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 13, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che il Ministro dell'ambiente, dopo aver effettuato una prima individuazione delle associazioni di protezione ambientale al solo fine di ottenere le terne per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, deve procedere alla individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che detta individuazione deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti dal citato art. 13, comma 1;

Considerato che alla stregua di detti criteri occorre verificare in concreto, per ciascuna associazione, che la finalità statutaria rilevante sia quella della protezione dell'ambiente, che l'ordinamento interno dell'associazione sia strutturato in modo da offrire garanzia di democraticità, che l'azione sia svolta con carattere di continuità per un congruo periodo di tempo, che l'attività medesima abbia avuto una concreta rilevanza esterna;

Ritenuto che i predetti criteri inducono a riconoscere nella capacità della associazione di farsi portatrice dell'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente, la scriminante ultima in base alla quale deve stabilirsi la sua individuabilità ai sensi del citato art. 13 della legge n. 349 del 1986;

Ritenuto che detta individuazione ha carattere dichiarativo e consente nel tempo ulteriori individuazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per l'ambiente nel corso dell'adunanza plenaria del 10 febbraio 1987;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono individuate, come previsto dall'art. 13 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5, della stessa legge, le seguenti associazioni di protezione ambientale già individuate ai fini della prima costituzione del Consiglio nazionale per l'ambiente: Amici della terra; Associazione Kronos 1991; Club alpino italiano; Federnatura; Fondo ambiente italiano; Gruppi ricerca ecologica; Italia nostra; Lega ambiente; Lega italiana protezione uccelli; Mare vivo; Touring club italiano; Wordl Wildelife Fund, nonché l'associazione Greenpeace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: DE LORENZO

87A1632

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 febbraio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1983 (quinquennali), 1° marzo 1984 (quadriennali), 1° marzo 1984 (settennali), 1° settembre 1984 (settennali), 18 settembre 1985 (quinquennali), 18 marzo 1986 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1987 e scadenza nel mese di settembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 206828/66-AU-59 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 317567/66-AU-91 del 5 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 settembre 1985, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.700 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 621974/66-AU-106 del 12 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 marzo 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1987 e scadenza nel mese di settembre 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di settembre 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 5,65% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

al 5,05% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

al 5,40% per i CCT settennali 1° marzo 1984;

al 5,25% per i CCT settennali 1° settembre 1984;

al 4,85% per i CCT quinquennali 18 settembre 1985;

al 4,85% per i CCT quinquennali 18 marzo 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 713266 del 12 agosto 1983, n. 206828 e n. 206829 del 18 febbraio 1984, n. 212271 del 21 agosto 1984, n. 317567 del 5 settembre 1985 e n. 621974 del 12 marzo 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1987, è determinato nella misura:

del 5,65% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983, emessi per lire 7.750 miliardi, cedola n. 8;

del 5,05% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,40% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,25% per i CCT settennali 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 6;

del 4,85% per i CCT quinquennali 18 settembre 1985, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 4;

del 4,85% per i CCT quinquennali 18 marzo 1986, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva di L. 1.697.325.000.000 derivante dal presente decreto e cioè, in analisi:

di L. 437.875.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

di L. 126.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

di L. 459.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

di L. 446.250.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;

di L. 179.450.000.000 per i CCT quinquennali 18 settembre 1985;

di L. 48.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1986,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1546

DECRETO 19 febbraio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali) e 1° marzo 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1987 e scadenza 1° marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 311367/66-AU-80 del 14 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1985, fino all'importo di lire 13.000 miliardi e sottoscritti per il minor importo di L. 12.248.627.000.000;

n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, fino all'importo di lire 3.000 miliardi e sottoscritti per il minor importo di L. 2.580.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1987 e scadenza 1° marzo 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile il 1° marzo 1988 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 9,80% per i CCT decennali 1° marzo 1985;

al 10.05% per i CCT decennali 1° marzo 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 311367 del 14 dicembre 1985 e n. 621535 del 22 febbraio 1986, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1988, è determinato nella misura:

del 9,80% per i CCT decennali 1° marzo 1985, emessi per L. 12.248.627.000.000, cedola n. 3;

del 10,05% per i CCT decennali 1° marzo 1986, emessi per L. 2.580.000.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.459.655.446.000 derivante dal presente decreto e cioè, in analisi:

di L. 1.200.365.446.000 per i CCT decennali 1° marzo 1985;

di L. 259.290.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «C.I.E.F. La Brianza - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 13 ottobre 1986 con la quale il tribunale di Lecco ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «C.I.E.F. La Brianza - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecco (Como);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 409;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «C.I.E.F. La Brianza - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecco (Como), costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Condò in data 17 novembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Ambrogio, nato a Brancaleone (Reggio Calabria) il 9 ottobre 1933, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A1549

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 febbraio 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata da inquinamento dell'acquedotto di Trapani. (Ordinanza n. 899/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto il telegramma n. 254/GAB. del 3 febbraio 1987, con cui il prefetto di Trapani ha rappresentato la grave situazione di crisi idrica determinatasi nel comune di Trapani a seguito di un esteso inquinamento all'acquedotto urbano con grave pregiudizio per le condizioni igienico-sanitarie della popolazione;

Considerato che nel corso della riunione tenuta presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 12 febbraio 1987, cui hanno partecipato rappresentanti del comune di Trapani, è emerso che per garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione è necessario effettuare con la massima urgenza alcuni interventi;

Considerato, altresì, che il comune di Trapani ha prodotto istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, una anticipazione di fondi sui mutui richiesti alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere di risanamento dell'intera rete idrica urbana secondo i progetti già redatti e in corso di redazione;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico della città di Trapani;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Trapani è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento della rete di distribuzione idrica della città di Trapani.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Trapani si avvale dell'opera degli organi statali, regionali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnato al prefetto di Trapani il finanziamento di lire 500 milioni.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma sopra indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Trapani ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1555

ORDINANZA 17 febbraio 1987.

Disposizioni integrative dell'ordinanza n. 704/FPC/ZA in data 26 marzo 1986 concernente l'autorizzazione alla riparazione delle roulottes accantonate suscettibili di ulteriore utilizzazione. (Ordinanza n. 901/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 11 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visti il decreto interministeriale 1° settembre 1982 che istituisce il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile ed i successivi decreti interministeriali di proroga dell'attività del medesimo, e dei connessi compiti di recupero, riattamento dei beni mobili riparabili ed alienazione di quelli di non conveniente riparazione;

Viste le proprie ordinanze n. 464/FPC/ZA in data 18 gennaio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1985 e n. 704/FPC/ZA del 26 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1986;

Vista la nota n. 2941/21912 in data 28 ottobre 1986, con la quale il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile ha rappresentato l'esigenza di assicurare comunque la gestione (trasferimento nelle aree definitive, riparazione, impiego ed alienazione allorché di non conveniente riparazione) delle numerose roulottes (oltre seimila) per le quali non è stato possibile accertare la leggittima proprietà o ottenere legali atti di donazione al fine di acquisirle al patrimonio dello Stato;

Vista la nota n. 5382/080/38 Emer. in data 26 novembre 1986, con la quale il servizio emergenze ha espresso parere favorevole circa una positiva soluzione della problematica sopra enunciata;

Ravvisata quindi la necessità di aderire alla richiesta sopra citata nella considerazione che le roulottes in questione sono comunque legittimamente possedute e possono essere utilizzate ai fini di protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile è autorizzato a gestire — ivi compreso il trasferimento, l'impiego e la alienazione nell'ipotesi di non conveniente riparazione — con estensione delle disposizioni concernenti la riparazione di cui alla ordinanza n. 704/FPC/ZA del 26 marzo 1986 citata nelle premesse, le roulottes per le quali non sia stato possibile accertare comunque la legittima proprietà ovvero ottenere legali atti di donazione.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza faranno carico alle disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1556

ORDINANZA 17 febbraio 1987.

Proroga della convenzione per la gestione e manutenzione provvisoria degli impianti tecnologici speciali installati presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza numero 902/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 3-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 166/FPC del 16 marzo 1984, n. 714/FPC/ZA del 29 marzo 1986 e numero 728/FPC/ZA del 14 maggio 1986, pubblicate le due ultime, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986 e n. 118 del 23 maggio 1986;

Viste le note n. 32/STV/033/13 del 10 gennaio 1987 e n. 914/STV/033/13 del 9 febbraio 1987, con le quali l'ufficio servizi tecnici e di vigilanza ha rappresentato la necessità di prorogare la gestione e manutenzione provvisoria degli impianti tecnologici speciali già installati presso il Dipartimento della protezione civile, affidata fino al 31 dicembre 1986 alla ditta «Fra.Sa» ai sensi dell'art. 2 della ordinanza n. 728/FPC/ZA del 14 maggio 1986 sopra citata, per il periodo necessario al completamento della installazione di tutti gli impianti, convenzionalmente prevista al 27 marzo 1987 ed al perfezionamento dei relativi collaudi;

Considerato che i termini convenzionalmente previsti per il collaudo definitivo delle apparecchiature in argomento (art. 14 della convenzione n. 7 in data 18 maggio 1986) sono fissati entro il terzo mese dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1986, di cui all'art. 2 della ordinanza n. 728/FPC/ZA del 14 maggio 1986, citata nelle premesse, è prorogato al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1557

ORDINANZA 17 febbraio 1987.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza presso lo stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia. Modificazione all'ordinanza n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987. (Ordinanza n. 903/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1987, contenente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza presso lo stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia;

Considerata la necessità di modificare la composizione del comitato tecnico-operativo di cui deve avvalersi il prefetto di Alessandria ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 886/FPC/ZA prima citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

A far parte del comitato tecnico-operativo di cui si avvale il prefetto di Alessandria ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, è chiamato un rappresentante del comune di Serravalle Scrivia, competente per territorio, in sostituzione dei rappresentanti dei comuni di Tortona e di Carbonara Scrivia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1558

ORDINANZA 17 febbraio 1987.

Modificazione all'ordinanza n. 323/FPC/ZA concernente istituzione del Centro operativo emergenze in mare. (Ordinanza n. 904/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 323/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1984, concernente istituzione del Centro operativo emergenze in mare;

Considerato che all'art. 7 della citata ordinanza è indicato il contrammiraglio Marcello Vacca Torelli quale dirigente del Centro operativo emergenze in mare;

Visto che il contrammiraglio Vacca Torelli non è stato riconfermato nella posizione di richiamato dalla riserva;

Ravvisata l'opportunità di abrogare la norma contenuta nell'art. 7 della ripetuta ordinanza in quanto la designazione del dirigente del Centro può essere effettuata mediante atti amministrativi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'art. 7 dell'ordinanza n. 323/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 è abrogato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1559

ORDINANZA 17 febbraio 1987.

Disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 905/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 10 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Viste le proprie ordinanze n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, che stabiliscono criteri per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981, e del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981, emanati in attuazione del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che il comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, conferisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile la facoltà di derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuta l'opportunità di ripetere in unico testo la disciplina relativa agli interventi di ricostruzione e di riparazione, come integrata e modificata da norme introdotte in vari procedimenti legislativi emanati in progresso di tempo sulla materia, allo scopo di fornire agli interessati un provvedimento coordinato e di più facile applicazione;

Ravvisata la necessità, avvalendosi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 159/1984, di modificare taluni aspetti procedurali e formali della legge n. 219/81, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione e riparazione;

Dispone:

Art. 1.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, all'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

1. Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 destinate ad uso di abitazione, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Il contributo è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare nei limiti previsti dai successivi commi.

3. Il costo di intervento è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.

4. La superficie è pari:

a) per il caso di cui al primo comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati

utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al primo comma, lettera *b)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

5. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

6. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

7. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

8. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 6 e 7 non puo essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal comma 3.

9. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio con piu unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo di intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

10. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito delle aree individuate e da individuare per l'edilizia economica e popolare. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

11. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito.

Art. 3.

1. Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. La normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma è definita dal decreto ministeriale del 2 luglio 1981 del Ministro dei lavori pubblici.

4. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione è quello stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 31 ottobre 1981 emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

c) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70.

Art. 5.

1. In caso di inerzia del proprietario, il conduttore entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza, può presentare la domanda di contributo e rimane legittimato alla presentazione del progetto, alla esecuzione dei lavori e alla riscossione del contributo.

2. In caso di inerzia del proprietario nella presentazione del progetto esecutivo, il conduttore può provvedervi entro i successivi sessanta giorni. In tal caso diviene titolare del contributo.

3. Il proprietario può delegare il conduttore alla presentazione della domanda, del progetto ed alla esecuzione dell'intervento con dichiarazione da cui risulti esplicita rinuncia ai benefici della presente ordinanza.

4. Gli aventi diritto ai contributi di cui agli articoli 2 e 3, limitatamente alla prima casa, possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

5. Nel caso che si ledano interessi di terzi aventi diritto il comune si sostituisce al proprietario per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento limitatamente alla parte strutturale.

6. Il comune si sostituisce, altresì, agli aventi diritto nel caso in cui l'immobile sia stato colpito da ordinanza di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli aventi diritto.

Art. 6.

1. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vengono assegnati al titolare, il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

2. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del 7 ed 11 maggio 1984, possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dalle apposite ordinanze. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi sessanta giorni dalla data di scadenza.

3. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

4. Nell'ipotesi in cui non si sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'art. 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

5. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

6. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità stutturali di intervento. In tal caso i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione.

Art. 7.

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono assegnati al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata il quale dimostri con atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che alla data del sisma occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.

2. I contributi vengono assegnati al discendente sempre che non siano stati già erogati all'ascendente.

Art. 8.

1. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima dei cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

2. Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado.

3. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione in caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni comunali.

2. Tali commissioni, nominate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato; uno dei tecnici dovrà essere ingegnere civile.

3. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso a carico del fondo per la protezione civile nella misura di L. 15.000.

4. La domanda di contributo da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1987 è corredata da perizia redatta dal tecnico incaricato contenente:

a) dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, giurata;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo relativo, con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà, o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

5. La domanda di cui al precedente comma è integrata entro il termine del 30 settembre 1987 da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione, relativo all'intera unità strutturale;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo, relativo al limite di convenienza a riparare, di cui al comma 4 dell'art. 3;

eventuale rideterminazione del relativo contributo;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione i predetti eleborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

6. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze.

7. Le commissioni di cui al primo comma sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente ordinanza la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

8. L'approvazione dei progetti da parte delle commissioni esaurisce ogni obbligo derivante dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

9. Per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zona sismica resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

10. Nel caso di edifici ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dovrà essere richiesto il previsto nulla osta alla amministrazione competente che è tenuta a esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di silenzio il parere è da intendersi favorevole.

11. La domanda di autorizzazione o concessione ad edificare, di cui al primo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco.

12. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

13. I provvedimenti concessivi di cui al primo comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

14. Le commissioni di cui al presente articolo esaminano le perizie relative alla riparazione e ricostruzione con le seguenti priorità:

a) unità strutturale ove ci sia almeno un residente al momento del sisma con ordinanza di sgombero;

b) unità strutturali abitate da residenti e non residenti;

c) unità strutturali occupate saltuariamente.

A parità di priorità prevale l'ordine di presentazione dei progetti.

Art. 10.

1. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere iniziati entro quattro mesi dal rilascio del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

2. L'erogazione del contributo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

3. Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

4. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione del Dipartimento della protezione civile.

5. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo, di cui alla lettera *c)*, secondo comma, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità.

6. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 11.

1. Al fine di accedere ai benefici di cui all'art. 3 della presente ordinanza, il tecnico estensore della perizia deve dimostrare, contestualmente alla presentazione del progetto, l'inapplicabilità all'intervento del dispositivo tecnico dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA, allegato *A*, punto 1.2.

2. Gli interventi, per i quali non si è verificata la condizione di cui al comma precedente, rientrano nella disciplina prevista dalla citata ordinanza n. 230/FPC/ZA e successive integrazioni e modificazioni. In tale ipotesi l'istanza, presentata ai sensi dell'ordinanza n. 406/FPC/ZA e successive proroghe, è considerata valida ai fini dalla riattazione. I relativi progetti saranno presentati entro la stessa data di cui al precedente art. 9.

3. Nell'ambito del contributo ammesso per la riattazione, è consentita la variante per il miglioramento del grado di protezione sismica. La variante è approvata dal sindaco su parere della commissione comunale di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza relativi alla presentazione ed approvazione dei progetti, con riguardo anche all'art. 11, i lavori possono essere iniziati, a domanda, da quei cittadini che, avendo diritto ai benefici, intendano procedere subito ai lavori, anticipando le spese, senza pregiudizio al diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto della presente ordinanza; l'esecuzione dei lavori non modifica la priorità, né costituisce titolo per l'accesso al contributo qualora questo non sia dovuto. I lavori comunque devono sempre riguardare l'intera unità strutturale.

Art. 13.

Gli edifici inclusi in progetti edilizi unitari, individuati ai sensi del comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, che non rientrino nella normativa tecnica di cui all'ordinanza n. 230/FPC/ZA, sono riparati o ricostruiti a cura del comune ai sensi della presente ordinanza.

Art. 14.

In pendenza di lavori di riparazione o di ricostruzione sono sospesi i contratti di locazione che riprendono efficacia dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 15.

1. Per gli interventi di riparazione degli edifici colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere *a)* e *b)* della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

2. Alle opere eseguite in dipendenza del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sui lavori e sulle spese tecniche, si applica l'aliquota del due per cento, secondo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Art. 16.

1. I finanziamenti per le esigenze della riparazione e ricostruzione, disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, affluiscono ai comuni tramite le relative prefetture.

2. Per il rilascio del buono-contributo valgono le procedure disposte con l'allegato *B* all'ordinanza n. 230/FPC/ZA salvo quanto espressamente modificato dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1560

ORDINANZA 17 febbraio 1987.

Proroga del termine relativo alla presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsto dall'ordinanza n. 59/219/ZA del 30 settembre 1986. (Ordinanza n. 69/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Vista la propria ordinanza n. 59/219/ZA del 30 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1986, concernente provvedimenti per l'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Considerato che l'unione degli industriali ed artigiani della provincia di Benevento con la nota n. 246/SV/vn del 16 gennaio 1987 ha rappresentato la necessità, al fine di consentire agli interessati di avvalersi della disposizione legislativa, di prorogare al 31 dicembre 1987 il termine per la presentazione delle domande di riconversione di cui al secondo comma del citato art. 4 del decreto-legge n. 309;

Ritenuto che le iniziative dirette alla trasformazione delle aziende locali verso produzioni a più largo mercato o tecnologicamente più avanzate non vanno scoraggiate ma è necessario, nel contempo, non prolungare eccessivamente il processo di ammodernamento e di adeguamento funzionale consentito dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di accogliere parzialmente la richiesta dell'unione industriali, prorogando fino al 30 giugno 1987 il termine per la presentazione delle domande di riconversione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1986, indicato nel primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 59/219/ZA del 30 settembre 1986, limitatamente alle domande di riconversione di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 309, richiamato in premessa, è procrastinato al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1554

ORDINANZA 20 febbraio 1987.

Misure a sostegno delle attività commerciali nei nuovi insediamenti di Monterusciello. (Ordinanza n. 906/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa quattromila alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Considerato che è imminente il completamento del trasferimento della popolazione di Pozzuoli nei nuovi insediamenti realizzati in Monterusciello;

Considerato che si rende urgente ed indispensabile attivare contemporaneamente gli esercizi commerciali negli appositi locali già predisposti dal servizio opere pubbliche di emergenza:

Considerato che i detti locali mancano, per la parte adibita alla vendita vera e propria, della pavimentazione e delle pitturazioni per consentire ai destinatari di rifinire gli stessi locali secondo le varie destinazioni d'uso;

Considerato che le associazioni di categoria dei commercianti al fine di favorire anche un più sollecito trasferimento dei nuovi esercizi commerciali negli insediamenti di Monterusciello hanno a più riprese avanzato la richiesta che venisse riconosciuto ai singoli futuri destinatari degli esercizi stessi un contributo in danaro per affrontare più agevolmente le spese necessarie al completamento di detti locali;

Considerato tra l'altro che per l'agibilità di detti locali si rende indispensabile provvedere preventivamente ai predetti lavori di completamento;

Sentito il parere del capo del servizio opere pubbliche di emergenza il quale ritiene conveniente e necessario per superare i predetti ostacoli corrispondere direttamente ai futuri assegnatari dei locali già predisposti per attività commerciali un contributo in danaro dell'ammontare equivalente al costo che sarebbe occorso per il completamento degli stessi locali secondo il grado di finitura corrente previsto per l'edilizia economica e popolare in genere;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare le improrogabili esigenze degli insediamenti di Monterusciello, è autorizzata la concessione di un contributo spese agli assegnatari dei locali, già predisposti, da adibire ad attività commerciali.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui al precedente articolo verrà determinato dal servizio opere pubbliche di emergenza nella misura massima di L. 40.000 al mq ed in funzione della superficie effettiva utile di ciascun locale.

Lo stesso sarà erogato ai legittimi assegnatari dei negozi in una unica soluzione, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di completamento dei locali stessi, nonché dell'effettivo avviamento e regolare conduzione del singolo esercizio commerciale da parte del legittimo assegnatario.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza è delegato il capo del servizio delle opere pubbliche di emergenza.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato presumibilmente in L. 500.000.000, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A1561

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Gi e Cover di Giuseppe Verrascina e C. S.a.s.», in Pavia, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 febbraio 1987 ha autorizzato la società «Gi e Cover di Giuseppe Verrascina e C. S.a.s.», con sede in Pavia, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

87A1592

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:
economia agraria.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica otorinolaringoiatrica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto romano;
diritto bancario.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica (biennale).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
storia dei partiti e dei movimenti politici.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia cardiovascolare.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
igiene.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1593

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
storia moderna.

Facoltà di agraria:
istituzioni di economia e di statistica agraria;
botanica generale;
olivicoltura;
istituzioni di tecnologie alimentari.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ottica fisiopatologica;
otorinolaringologia pediatrica;
istochimica normale e patologica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia delle religioni del mondo classico.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura spagnola;
storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
biochimica cellulare;
elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:
chimica propedeutica I;
chimica propedeutica II;
botanica forestale;
biologia agraria;
zootecnica speciale II.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
statistica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
organizzazione e direzione aziendale;
principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
istituzioni di statistica economica.

Facoltà di farmacia:
saggi e dosaggi farmacologici;
chimica farmaceutica e tossicologica I.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
preparazione di esperienze didattiche;
chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1565

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 9/1987)

IL MINISTRO
PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986 nel quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio si sono verificate le condizioni per un correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti CIP n. 37 del 26 giugno 1986 e n. 44 del 28 agosto 1986 relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche di acconto emesse dalla data del 1° marzo 1987, e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T_1 (cottura cibi e produzione acqua calda), sono aumentate di 3,881 L./Mcal (3,337 L./kWh), pari a 35,705 L./m³ per gas a 9200 Mcal/m³ st.

Nella trasformazione da L./Mcal a L./m³ ed a L./kWh l'eventuale arrotondamento si applicherà alla terza cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 304,072 L./Kg.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

87A1727

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 18 dicembre 1986, n. **456.**

Applicazione delle disposizioni contenute nella legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

Alle direzioni provinciali del Tesoro

e, per conoscenza:

Alla Ragioneria generale dello Stato
Alla ragioneria centrale delle pensioni di guerra e dei servizi vari
Ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti con funzioni ispettive della direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti della direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari
Alla Corte dei conti - sezione di controllo
Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro
Al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra
Alla Commissione medica superiore
Alle commissioni mediche per le pensioni di guerra

1)

Con la legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Tale legge n. 656, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 ed entrata in vigore il 16 ottobre successivo come previsto dall'art. 22, contiene modifiche di rilievo ad alcuni istituti giuridici, notevoli miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonché ad alcune categorie di congiunti dei caduti, con particolare riguardo alle vedove dei grandi invalidi.

In sintesi la nuova legge si è ispirata ai seguenti criteri generali:

a) estensione dell'adeguamento automatico previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a numerosi altri assegni pensionistici in precedenza non contemplati ed elevazione della misura dell'adeguamento mediante l'applicazione sugli importi degli assegni dell'intero indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. In precedenza, come è noto, l'adeguamento, ai sensi del citato art. 1/834 veniva calcolato su una quota del predetto indice, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione;

b) rideterminazione dei trattamenti pensionistici base fissati dalle tabelle *C, E, F, G, M, N* ed *S* allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, con particolare riguardo per le vedove dei grandi invalidi. Le pensioni base sono state mediamente aumentate del 20%. Alle vedove dei grandi invalidi viene attribuito, oltre alla pensione prevista per le vedove di guerra ed in sostituzione dell'assegno supplementare fissato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 nella misura dell'ottanta per cento della precedente tabella *G*, un assegno supplementare pari alla metà dell'assegno di superinvalidità di cui in vita godeva il grande invalido, alla condizione che le vedove stesse abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza;

c) istituzione a far tempo dal 1° gennaio 1985 di una nuova tabella *T*, per i collaterali, nei cui confronti viene cristallizzato il trattamento fruito sino alla data di entrata in vigore della legge, e abrogazione delle disposizioni contenute nella lettera *C*) dell'art. 57 e nell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e cioè soppressione per il futuro del beneficio ai nuovi richiedenti;

d) elevazione con decorrenza dal 1° gennaio 1985 del limite di reddito ove questo sia previsto dalle disposizioni vigenti come condizione per il conferimento dei trattamenti ed assegni pensionistici, a L. 7.500.000 dalle attuali L. 5.200.000 in precedenza stabilite dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

e) elevazione dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennità in luogo degli accompagnatori militari con maggiori rivalutazioni economiche nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità ed istituzione di una indennità di accompagnamento aggiuntiva per quei grandi invalidi che, oltre ad essere affetti da cecità bilaterale, presentino anche la perdita anatomica dei due arti superiori o inferiori, nei limiti indicati dall'art. 8 della nuova legge e per i grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti sino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci;

f) nuovi criteri per l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro, nei casi in cui tale requisito sia richiesto come condizione per conseguire trattamento pensionistico, con abolizione della norma che considera tale inabilità presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

g) attualizzazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle tabelle *I* ed *L* per gli orfani dei caduti o degli invalidi che non si trovino in istato di disagio economico e soppressione delle tabelle medesime con decorrenza dall'entrata in vigore della legge;

h) nuove norme in materia di responsabilità per indebiti pagamenti e di abbuoni di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepiti;

i) nuove norme procedurali in materia di ricorsi gerarchici e ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti che potranno essere inoltrati solo dopo la definizione del ricorso gerarchico al Ministro del tesoro;

l) nuove norme in materia di revisione amministrativa dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale o con ricorso gerarchico;

m) precisazione, a fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che la Corte dei conti è competente a decidere dei ricorsi in materia di conferimento dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e istituzione del ricorso al Ministro del tesoro avverso le deliberazioni di diniego adottate dalla commissione prevista dall'art. 3 della suddetta legge n. 791;

n) nuove norme atte a snellire il funzionamento della Commissione medica superiore e delle commissioni periferiche delle pensioni di guerra.

2)

Ciò premesso si indicano qui in appresso i criteri a carattere generale per l'applicazione delle norme contenute nella legge.

3) Art. 1 (*Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra*).

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, prevedeva l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi degli assegni espressamente citati nella disposizione, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione.

La nuova normativa, oltre ad estendere ad altri assegni l'adeguamento automatico, stabilisce invece che detto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, avvenga mediante l'applicazione sugli importi delle pensioni od assegni, che in appresso vengono indicati, dell'intero indice di variazione previsto dal surriferito art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

Il nuovo adeguamento automatico compete:

a) sugli importi delle pensioni di cui alle tabelle *C, G, M, N* ed *S*;

b) sugli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*;

c) sugli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni;

d) sugli importi dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

e) sugli importi dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834, come modificato dall'art. 3 della nuova legge;

f) sugli importi dell'assegno integrativo previsto per gli invalidi di prima categoria dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

g) sugli importi dell'assegno di cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

h) sugli importi dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

i) sugli importi dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

l) sugli importi della maggiorazione e dell'assegno previsti rispettivamente dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, come modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, e dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, per i genitori dei caduti in guerra;

m) sugli importi dell'assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi previsto dall'art. 4 della nuova legge;

n) sugli importi dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 8 della menzionata legge n. 656 per talune categorie di superinvalidi.

L'adeguamento automatico non compete:

a) sugli assegni aggiuntivi per adeguamento automatico attribuiti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 656;

b) su altri assegni o indennità spettanti ai titolari di pensione di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'adeguamento automatico di cui al richiamato art. 1 della legge n. 656 compete solo ed esclusivamente sugli importi delle tabelle di pensioni ed agli assegni ed indennità ivi tassativamente indicati e che lo stesso adeguamento non può essere esteso in via analogica o per connessione ad importi non esplicitamente richiamati. Ciò, d'altra parte, in conformità a quanto disponeva l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e della relativa circolare esplicativa n. 411 del 12 marzo 1982.

Per effetto del migliore adeguamento automatico disposto dall'art. 1 della cennata legge n. 656, l'indice di tale adeguamento è pari a +13,3 per l'anno 1985 (rispetto a quello +7 precedentemente fissato) e a +9,4 per l'anno 1986 (rispetto a quello +7 precedentemente fissato).

In conseguenza, per i suddetti anni 1985 e 1986 sarà proceduto al conguaglio tra l'assegno aggiuntivo per adeguamento automatico già percepito dagli interessati e quello dovuto per effetto della nuova disposizione.

Come disposto con il secondo periodo del terzo comma dell'art. 1 della nuova legge, l'adeguamento automatico in questione non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra «per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti».

In conseguenza, l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili, contemplati rispettivamente dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 165, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, continuerà ad essere disciplinata, per quanto attiene l'adeguamento automatico annuale, dal disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e cioè attraverso la determinazione annua mediante l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 nella legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

4) Art. 2 (*Pensioni ed assegni*).

Per effetto dei notevoli miglioramenti economici recati dalla nuova legge n. 656, le tabelle *C*, *E*, *G*, *M*, *N* ed *S* sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle riportanti i maggiori importi dovuti agli aventi diritto. Con la stessa decorrenza 1985 è istituita una nuova tabella *T* recante la pensione a titolo di assegno alimentare ai collaterali già in godimento di tale assegno o a quelli che ne usufruiranno a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 656, atteso che da tale data questo di tipo di pensione, come si dirà più avanti, viene caducato. In sostanza, la nuova tabella *T*, che non usufruisce di adeguamento automatico, si riferirà esclusivamente ai collaterali che in precedenza erano compresi nella tabella *M*.

Lo stesso art. 2 dispone poi la soppressione ed il conseguente conglobamento, con decorrenza 1° gennaio 1986, degli assegni aggiuntivi (adeguamento automatico) maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, negli importi indicati dalle tabelle *C*, *E*, *F*, *G*, *M*, *N*, *S* e *T*, i cui ammontari risultano dalle nuove tabelle allegate alla legge.

In conseguenza di tale conglobamento e dei nuovi importi delle tabelle, per le medesime non dovranno più essere corrisposti gli assegni aggiuntivi maturati, come detto, al 31 dicembre 1984, ma soltanto l'assegno aggiuntivo maturato per l'anno 1985 e successivamente gli assegni del genere a venire.

Uguale conglobamento è effettuato per l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che passa da L. 474.000 a L. 625.680 con decorrenza 1° gennaio 1986.

Il medesimo art. 2 dispone l'aumento, con decorrenza 1° gennaio 1985, del limite di reddito previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, da L. 5.200.000 a L. 7.500.000 annue, nei casi in cui il requisito delle condizioni economiche viene richiesto per il conferimento dei trattamenti o degli assegni pensionistici.

Detto limite, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica, si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Ciò vuol significare che per le concessioni da effettuare con decorrenza 1985 il limite suindicato dovrà essere riferito all'anno 1984.

Per effetto di tale aumento del limite di reddito, potranno presentarsi casi, in cui il trattamento pensionistico, per talune categorie di congiunti dei caduti o l'assegno di maggiorazione previsto per le vedove e per gli orfani di guerra dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, già sospesi negli anni 1985 e 1986 per superamento del limite di reddito, all'epoca fissato in L. 5.200.000, possa essere ripristinato in quanto i beneficiari hanno fruito nei suddetti anni di un reddito inferiore alle L. 7.500.000.

In detti casi i trattamenti, in presenza della sussistenza delle altre condizioni richieste, potranno essere ripristinati, su domanda degli interessati con effetto dal verificarsi delle condizioni richieste fatta salva la prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti.

5) Art. 3 (*Indennità di assistenza e di accompagnamento*).

L'articolo stabilisce gli importi delle indennità per le necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore e degli assegni da concedersi a titolo di integrazione della predetta indennità ove gli invalidi abbiano per essa optato in sostituzione di un secondo e terzo accompagnatore militare.

Per quanto si riferisce al conferimento degli aumenti di integrazione da concedersi in sostituzione di un secondo e di un terzo accompagnatore le direzioni provinciali del Tesoro provvederanno ad elevare da L. 900.000 mensili a L. 1.260.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 1.638.000 mensili dal 1° gennaio 1986, l'integrazione già liquidata in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori agli invalidi ascritti alla lettera *A*), numeri 1) e 2), della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in quanto affetti rispettivamente da cecità bilaterale accompagnata da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, o dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti sino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Egualmente le predette direzioni provinciali provvederanno ad elevare da L. 600.000 mensili a L. 840.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 1.092.000 mensili dal 1° gennaio 1986 l'integrazione già liquidata in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari per gli invalidi di guerra già ascritti alla lettera *A*), numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituito dalla tabella *E*, allegata alla presente legge e ad elevare da L. 400.000 mensili a L. 560.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 728.000 mensili dal 1° gennaio 1986 l'integrazione già liquidata agli invalidi ascritti al n. 1) della lettera *A*/bis.

Infine dovrà essere egualmente elevata da L. 200.000 mensili a L. 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986, l'integrazione prevista per gli invalidi ascritti alla lettera *A*/bis, n. 2).

6) Art. 4 (*Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi*).

La disposizione apporta radicali mutamenti alla normativa vigente.

Come è noto, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; alle vedove dei grandi invalidi compete, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la tabella *G* qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

In aggiunta a detto trattamento l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, prevedeva la concessione di un assegno supplementare pari all'80% dell'anzidetta tabella *G*.

In sostituzione di detto assegno la nuova normativa, abrogando il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, ha disposto la concessione di un assegno supplementare, pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità contemplati dalla tabella *E* o riferiti a detta tabella (assegni di incollocabilità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) di cui usufruiva il grande invalido, all'atto del decesso.

Lo stesso articolo pone però due condizioni, concorrenti tra loro, e cioè che la vedova:

a) abbia convissuto con il dante causa, e
b) gli abbia prestato correlativa assistenza.

Lo stesso assegno supplementare viene riconosciuto anche alla vedova del grande invalido rimasta tale prima dell'entrata in vigore della legge.

Pertanto le direzioni provinciali del Tesoro nell'ipotesi di decesso del grande invalido avvenuto posteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge n. 656, provvederanno, in via provvisoria a liquidare il predetto assegno, nella misura prevista dalle tabelle allegate, sulla base delle risultanze delle relative partite in corso di pagamento sulla pensione diretta, con riferimento all'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa alla data di morte.

Nell'ipotesi di decesso avvenuto anteriormente — e detto evento può essere avvenuto anche in epoca molto remota — la liquidazione dovrà essere effettuata, con effetto dal 1° gennaio 1985, sempre in via provvisoria, e senza alcun conguaglio per gli anni precedenti, concedendo l'assegno supplementare nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa all'epoca del decesso e riferito sempre alle date del 1° gennaio 1985 e 1° gennaio 1986, ove tale dato risulti dagli atti in possesso delle direzioni provinciali del Tesoro.

Si precisa che il suddetto criterio di computo dell'assegno supplementare (e cioè prendendo a base l'importo dell'assegno di superinvalidità percepito dal pensionato al momento del suo decesso) deve essere seguito anche quando la relativa infermità sia stata in prosieguo di tempo classificata in una lettera più favorevole della tabella *E*, come, per esempio, si verifica nei confronti delle vedove dei grandi invalidi affetti da cecità bilaterale o infermità mentale, infermità per le quali, le tabelle *E* allegate, nel tempo, alle varie disposizioni di legge hanno previsto diverse assegnazioni.

Come in precedenza indicato la concessione dell'assegno supplementare in questione è subordinata alla condizione che la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato correlativa assistenza.

A dimostrazione del ricorrente di tale duplice condizione le interessate dovranno esibire, oltre al certificato dello stato di famiglia all'epoca del decesso del dante causa, un atto notorio, o una certificazione dell'autorità comunale o una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», attestante la convivenza e l'assistenza prestata al defunto coniuge.

Dato il carattere concorrente delle suddette condizioni, qualora ne manchi una, alla vedova del grande invalido spetterà, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge n. 656 (16 ottobre 1986) soltanto la pensione di guerra nella misura stabilita dalla tabella *G*.

Le direzioni provinciali del Tesoro provvederanno in via provvisoria alla liquidazione del trattamento pensionistico alle vedove dei mutilati od invalidi di prima categoria, trasmettendo poi i relativi provvedimenti, in duplice copia, a questa Direzione generale per la conferma, giusta il disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Nell'ipotesi in cui le direzioni provinciali non siano in possesso della documentazione (determinazione direttoriale, decreto o certificato mod. 69, ecc.), dalla quale possa desumersi l'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa in vita, le direzioni stesse richiederanno, con urgenza, gli elementi necessari a questa Direzione generale.

Tutti i provvedimenti di concessione disposti in via provvisoria e ogni richiesta di elementi dovrà essere trasmessa alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione VIII.

Va ricordata infine la previsione del terzo comma del medesimo art. 4, secondo cui, ove la misura del trattamento fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quello stabilito dall'articolo stesso, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Tale ipotesi può verificarsi nei confronti delle vedove dei grandi invalidi che fruivano in vita di trattamenti di prima categoria, senza assegni di superinvalidità o di assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *H*), come può desumersi dalle allegate tabelle, limitatamente agli anni 1985 e 1986.

7) Art. 5 (*Collaterali*).

La norma stabilisce l'abrogazione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore (16 ottobre 1986) della nuova legge della lettera *c*) dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la concessione della pensione, a titolo di assegno alimentare a favore dei fratelli e delle sorelle, nella misura della tabella *M*, in assenza di coniuge o figli o di padre o madre del militare morto per causa di guerra o attenente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra.

I collaterali che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 656 già beneficiavano dell'assegno alimentare in questione continueranno a percepirlo nell'importo stabilizzato di cui alla nuova tabella *T* e quindi non figureranno più tra i beneficiari della tabella *M* come avveniva in precedenza.

Il cennato art. 5 contiene, inoltre, delle disposizioni transitorie per regolare il passaggio tra le precedenti norme e quelle attuali e cioè:

a) coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 656 già beneficiavano dell'assegno alimentare continueranno ad usufruirne nell'importo indicato dalla tabella *T* alle date del 1° gennaio 1985 e del 1° gennaio 1986. In più beneficieranno per l'anno 1985 e per i primi nove mesi dell'anno 1986 (ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della nuova legge) dell'assegno aggiuntivo (adeguamento automatico) nella misura fissata dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e quindi avranno diritto al conguaglio pari alla differenza tra l'assegno aggiuntivo percepito in base all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e quello dovuto ai sensi dell'art. 1 di detta legge n. 656.

Dopo tale periodo transitorio, i soggetti inseriti nella tabella *T* non beneficieranno dei successivi assegni aggiuntivi annui, in quanto la medesima tabella *T* non è compresa tra quelle beneficianti dell'adeguamento automatico;

b) coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 656 non beneficiavano di tale assegno alimentare ma avevano presentato domanda per ottenerlo, avranno definita la loro istanza sulla base delle precedenti disposizioni abrogate dalla nuova legge, salvo che questa non disponga in modo diverso. A titolo di esempio, relativamente all'adeguamento automatico per l'anno 1985 e per i ratei fino a settembre 1986, i soggetti interessati usufruiranno di tale adeguamento nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, in quanto la nuova legge non comprende la tabella *T* fra quelle cui si applica l'adeguamento automatico. Come nel caso della precedente lettera *a*), dopo tale periodo transitorio non saranno più dovuti i successivi adeguamenti annui.

8) Art. 6 (*Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità*).

A modifica di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, circa la presunzione di inabilità a proficuo lavoro al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la norma dispone che il requisito della inabilità, nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere «effettivamente» accertato «dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra».

Vengono pertanto abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 22, del secondo periodo del terzo comma dell'art. 43, del secondo periodo del secondo comma dell'art. 45, del secondo periodo del terzo comma dell'art. 52, del secondo periodo del secondo comma dell'art. 65, e comunque ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in cui si fa riferimento al requisito dell'inabilità da accertarsi ai sensi delle disposizioni abrogate (vedi ad esempio ultimo comma art. 60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915).

Poiché la disposizione in parola ha carattere procedurale, la stessa trova immediata applicazione ed in conseguenza la inabilità deve essere comunque e sempre

effettivamente accertata anche nei casi in cui le precedenti norme prevedevano l'inabilità presunta al compimento di una determinata età e ciò sia se si tratti di domanda di pensione presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 656, sia se si tratti di domanda presentata in precedenza.

Circa l'assegno di incollocabilità, la nuova norma, modificando quella precedente (sesto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978), dispone che, acquisito il parere dell'apposito collegio medico (unità sanitaria locale), il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari provvede alla concessione dell'assegno di incollocabilità, dopo aver «sentita» la Commissione medica superiore, con propria determinazione secondo le modalità previste dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 riguardante l'emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra.

Le pratiche del genere quindi dovranno essere trasmesse dalle competenti unità sanitarie locali alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione VII, per l'ulteriore seguito di competenza.

9) Art. 7 (*Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle* I *ed* L).

L'art. 7 dispone l'abrogazione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 656 delle tabelle *I* ed *L*, di cui all'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Tali tabelle prevedevano la concessione di un trattamento pensionistico a favore di orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico, la cui misura è rimasta invariata dal tempo dell'emanazione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il medesimo art. 7 prevede, come disposizione transitoria, che le domande presentate dagli interessati per ottenere detto trattamento pensionistico prima dell'entrata in vigore della legge n. 656 (16 ottobre 1986) saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni, fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle nuove norme modificative di quelle precedenti. Si seguiranno in materia, in via generale, gli stessi criteri indicati per l'attuazione dell'art. 5, concernente l'abrogazione della pensione, a titolo di assegno alimentare, di cui in precedenza potevano usufruire i collaterali dei militari o dei civili deceduti per causa o fatti di guerra.

L'art. 7 in parola stabilisce, poi, che i beneficiari del trattamento previsto dalle tabelle *I* ed *L* possono chiedere, nell'arco di un triennio, la corresponsione del valore attuale della pensione percepita, trascorso il quale si procederà d'ufficio alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

Infine, si dispone che le modalità, il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione di tale trattamento pensionistico, nonché l'ammontare annuo da destinare a detta operazione, nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Il decreto in parola è in corso di emanazione.

10) Art. 8 (*Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori*).

La norma stabilisce la corresponsione di una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, ai grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla perdita dei due arti superiori od inferiori, e ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci.

Detta indennità, corrisposta in relazione alle predette gravissime menomazioni per far fronte alle particolari necessità di assistenza, viene corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1985, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera *A*), numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, come risulta sostituito dall'art. 3 della richiamata legge n. 656. A tale indennità non si applica l'ottavo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Detta indennità, cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, verrà corrisposta nelle seguenti misure mensili:

a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 1.260.000 mensili;
a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 1.638.000 mensili.

Va ricordato che detta indennità usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'art. 1 della legge n. 656.

L'accertamento dei requisiti necessari per usufruire dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva verrà effettuato da questa Direzione generale, di massima sulla base degli atti, salvo che occorra visita diretta, eventualmente per delega, sentita la Commissione medica superiore, mediante emanazione di determinazione del direttore generale da sottoporre al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, secondo la procedura fissata dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Per economia di tempo e ai fini di una maggiore correntezza delle trattazioni, i soggetti interessati presenteranno domanda, avente valore puramente di segnalazione, alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione VII - Via Casilina n. 3 - 00182 Roma, trasmettendola con raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria del direttore generale di detta Direzione generale.

11) Art. 9 (*Infermi di mente*).

La norma, il cui valore è prevalentemente dichiarativo, dispone che agli invalidi per infermità mentale che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615

e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale, compete ugualmente l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *A*), n. 4).

Qualora i predetti soggetti vengano successivamente a trovarsi nella condizioni di cui alla lettera *A*), n. 4), comma primo, in quanto abbisognevoli di trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate, conserveranno l'assegno di superinvalidità tabella *E*, lettera *A*), n. 4), escluse ovviamente le integrazioni sostitutive del secondo e terzo accompagnatore militare, mentre alla dimissione dalle predette strutture troverà applicazione la normativa di cui al secondo comma della stessa lettera *A*), n. 4).

In sostanza, il ripetuto assegno di superinvalidità verrà conservato anche nel caso che l'interessato (dimesso a suo tempo ex art. 69 del regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909 ed affidato alla famiglia) venga successivamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non in condizioni di degenza. Verrà conservato anche qualora si verifichino le condizioni previste dalla tabella *E*, lettera *A*), n. 4), comma primo, e cioè che nei riguardi dell'interessato venga in seguito disposto trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza.

Quando, poi, l'invalido sarà dimesso troverà applicazione nei suoi confronti la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 e confermata dall'articolo in parola e cioè:

1) l'assegno di superinvalidità relativo alla lettera *A*) sarà conservato se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma del n. 4) della menzionata lettera *A*);

2) altrimenti tale assegno sara conferito, in via provvisoria, nella misura della tabella *E*, lettera *E*), e ne verra data immediata comunicazione a questa Direzione generale.

In sostanza la disposizione conferma quanto gia comunicato alle direzioni provinciali del Tesoro con circolare di questa Direzione generale n. 441 del 24 giugno 1985, con la quale veniva portato a conoscenza il parere espresso dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in apposita adunanza generale, circa la posizione dell'infermo di mente dimesso a suo tempo dall'ospedale psichiatrico ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, da ritenersi equiparata a quella dell'infermo di mente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio nelle strutture pubbliche o convenzionate.

Ad ogni buon fine si precisa che nei confronti dei suindicati invalidi la misura dell'integrazione da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 come modificato dall'art. 3 della presente legge è pari a L. 840.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1985 e L. 1.092.000 mensili dal 1° gennaio 1986 (in precedenza L. 600.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1981).

12) Art. 10 (*Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti*).

L'articolo in parola apporta un notevole contributo ad una migliore applicazione delle norme di legge recanti provvidenze a favore dei cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti, sia attraverso disposizioni aventi carattere dichiarativo e di interpretazione autentica delle precedenti norme, sia attraverso disposizioni che meglio definiscono la portata dell'attuale quadro legislativo e nello stesso tempo apportano rimedi amministrativi e giurisdizionali contro i provvedimenti adottati dall'apposita commissione o dal Ministro del tesoro.

Si ricorda, preliminarmente, che la legge 18 novembre 1980, n. 791, ha previsto a favore dei cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti:

a) il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) la concessione di un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale per le donne al compimento degli anni 50 e per gli uomini al compimento degli anni 55.

Una apposita commissione esamina e delibera in ordine alla materia suddetta. Per le questioni di cui alla precedente lettera *a*) la delibera ha carattere immediatamente esecutivo, mentre per le questioni di cui alla precedente lettera *b*) le delibere della commissione vengono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Inoltre, giusto quanto previsto dall'art. 4 della citata legge n. 791, la commissione delibera favorevolmente per i richiedenti iscritti negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. Per i richiedenti non iscritti in tale elenco, la commissione, nell'esame delle domande presentate dagli interessati può ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera di S. Sabba di Trieste atti notori e testimonianze quando in merito non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Delineato come sopra il quadro giuridico entro cui è collocata la materia in esame, l'art. 10 della nuova legge n. 656 ha stabilito quanto segue:

1) la competenza esclusiva della Corte dei conti per le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla legge 18 novembre 1980, n. 791, con ciò precisando, a fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, la portata delle previgenti norme, che alcuni giudici del lavoro ritenevano invece, rientranti nella competenza della magistratura ordinaria;

2) l'ammissione del ricorso (da ritenersi quale ricorso gerarchico improprio) al Ministro del tesoro contro le deliberazioni della commissione di diniego dei benefici previsti dalla legge n. 791 entro il termine quinquennale di prescrizione del diritto, ricorso da definirsi entro il termine di due anni dalla data di presentazione al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione V - Via Casilina, 3 - 00182 Roma;

3) l'ammissione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti con le procedure e modalità in quanto applicabili previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, contro i provvedimenti del Ministro del tesoro di decisione sui ricorsi e contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio, di cui alla ripetuta legge n. 791, resi esecutivi, come innanzi accennato, con decreto del Ministro del tesoro. Quest'ultima ipotesi, ovviamente, potrà verificarsi quando l'interessato per un qualsiasi motivo (come per esempio la decorrenza dell'assegno vitalizio), si riterrà leso in un suo diritto pur in presenza di un decreto del Ministro del tesoro esecutivo della deliberazione di concessione dell'assegno vitalizio da parte della commissione;

4) la possibilità della revisione amministrativa (del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro) con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'art. 13 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 656 precisa, quale interpretazione autentica:

a) che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione, sia al momento della presentazione della domanda;

b) che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge n. 791;

c) che per l'ottenimento di tale assegno deve risultare che la deportazione sia avvenuta, per i motivi indicati dalla legge (ragioni di razza, di fede, o di ideologia), in campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della «Gestapo» o delle «S.S.» e destinati a fini di sterminio.

Il contenuto delle precedenti lettere *a*) e *b*) non richiede particolare illustrazione.

Il contenuto della lettera *c*), invece, precisa e chiarisce quali siano i requisiti da possedere dagli interessati per conseguire l'assegno vitalizio previsto dalla legge, in particolare per l'individuazione dei campi nazisti, che dovevano essere quelli sottoposti alla vigilanza e all'amministrazione della «Gestapo» o delle «S.S.» e, per la loro finalità, rivolti allo sterminio delle persone ivi ristrette e ciò sia nell'ambito dello stesso campo o dipendenze, sia come sosta preliminare o preparatoria per l'avvio allo sterminio in altri luoghi.

Per la dimostrazione degli indicati requisiti potranno essere ritenuti validi, giusta la previsione dell'art. 4 della legge 18 novembre 1980, n. 791, atti notori e testimonianze, ove non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali, atti e documenti da rilasciarsi nelle forme previste dalle leggi in materia.

13) Art. 11 (*Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme*).

La norma in parola dispone che ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e cioè che non si procede al recupero delle somme corrisposte in conseguenza di un provvedimento di pensione revocato o modificato, di cui all'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, soltanto quando la revoca o la modifica vengano disposte per effetto dei casi previsti dai precedenti articoli 204 e 205 con altro provvedimento formale soggetto a registrazione. In precedenza tale art. 206 dava origine ad interpretazioni difformi.

Il medesimo art. 11 della legge n. 656 stabilisce, poi, che gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave. Ai fini dell'individuazione degli estremi per l'eventuale applicazione di detta disposizione sembra che possa estendersi la procedura indicata dal cennato art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella sua parte finale dove si prevede che per l'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione in questione dovrà preventivamente essere sottoposta al consiglio di amministrazione del Ministero.

Infine il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della legge n. 656 dispongono che nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato ne può chiedere l'abbuono purché l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione e venga dimostrata la buona fede, e che l'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e cioè con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, sottoposta all'approvazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Da quanto sopra deriva che presupposti per chiedere l'abbuono di somme indebitamente percepite sono:

a) presentazione della domanda di abbuono da parte dell'interessato;

b) dimostrazione che non sussista inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti dalla legge (come per esempio nel caso dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, il quale dispone che, ove la liquidazione del trattamento pensionistico o di assegno accessorio è subordinata al sussistere di determinati requisiti o condizioni, il titolare del trattamento o dell'assegno è tenuto a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il provvedimento il venir meno di detti presupposti entro tre mesi dal verificarsi della circostanza, con le conseguenze previste dal medesimo art. 80);

c) dimostrazione della buona fede e cioè che secondo la comune e ragionevole diligenza l'interessato non poteva accorgersi di percepire somme non spettantigli.

Gli interessati dovranno presentare domanda per chiedere l'abbuono delle somme alla direzione provinciale del Tesoro competente, inviandola per conoscenza alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione I - Via Casilina, 3 - 00182 Roma.

La direzione provinciale del Tesoro competente trasmetterà tale domanda a detta Direzione generale, unendovi copia di tutti i documenti, elementi e dati in suo possesso, e con le eventuali considerazioni ritenute opportune.

Pervenuta la documentazione da parte della direzione provinciale, questa Direzione generale procederà agli adempimenti di sua competenza.

Qualora le direzioni provinciali del Tesoro abbiano iniziato procedure per il recupero di somme indebitamente percepite o abbiano in corso controversie giudiziarie nella materia non ancora decise, informeranno gli interessati delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 656, ai fini delle decisioni degli interessati medesimi in merito e quindi, ove del caso, trasmetteranno le eventuali domande presentate con le modalità innanzi indicate.

14) Art. 12 (*Funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore*).

La disposizione prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 656 e cioè entro il 15 aprile 1987 il Ministro del tesoro, con proprio decreto, emanerà le norme relative al funzionamento ed alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche, ai fini di un maggior coordinamento e snellimento della loro attività.

È in corso di emanazione il decreto con cui verrà data attuazione alla disposizione legislativa.

15) Art. 13 (*Convenzione con i medici civili*).

A modifica della disposizione di cui al primo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, secondo cui il Ministero della difesa, a richiesta del Ministero del tesoro era tenuto a stipulare convenzioni con medici generici o specialistici per integrare la composizione delle commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore, l'articolo attribuisce direttamente al Ministero del tesoro la possibilità di stipulare la predetta convenzione.

La disposizione è diretta ad apportare una maggiore speditezza nell'«iter» amministrativo delle convenzioni e a permettere un più sollecito pagamento ai medici delle proprie competenze, pagamento che verra effettuato direttamente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

16) Art. 14 (*Competenza temporanea per le pratiche arretrate*).

La disposizione prevede che, per evitare il formarsi di arretrati nella trattazione delle pratiche pensionistiche di guerra, la cui definizione e attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro, secondo quanto ad esse demandato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la trattazione stessa può essere effettuata temporaneamente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari previa emanazione di apposito provvedimento da parte del Ministero del tesoro.

17) Art. 15 (*Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale*).

L'articolo integra la disciplina dell'istituto della revisione amministrativa in pendenza di gravame di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, apportando una sostanziale modifica all'efficacia della prova documentale.

Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto a pensione, nonché per abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, la norma in parola apporta notevoli innovazioni alle disposizioni previgenti circa l'istituto della revisione amministrativa dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti e dei ricorsi gerarchici pendenti, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Per il conseguimento di tali risultati, detto art. 15 dispone:

a) la precedenza del riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte dei conti rispetto a qualsiasi altro riesame;

b) un nuovo ed approfondito esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto che dettero luogo al provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente;

c) la facoltà per gli organi decidenti di disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame amministrativo;

d) la facoltà per il ricorrente interessato di produrre durante l'istruttoria amministrativa o contemporaneamente alla presentazione della domanda di riesame memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e (punto questo innovativo nella legislazione pensionistica di guerra), qualora non esistano o siano andati distrutti certificati, atti e documenti ufficiali la possibilità di presentare atti notori o testimonianze redatte nelle dovute forme di legge per comprovare le proprie ragioni.

Con tali più ampie possibilità di approfondimento dei presupposti di fatto e di diritto e di presentazione di documentazione a sostegno delle ragioni del ricorrente, si confida in un maggiore ricorso da parte degli interessati all'istituto della revisione amministrativa, con ciò contribuendo, principalmente con riferimento ai ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti, ad un più rapido smaltimento dell'ingente arretrato accumulatosi in materia.

18) Articoli 16 e 17 (*Ricorso gerarchico e ricorso alla Corte dei conti*).

Le disposizioni previgenti consentivano che l'interessato, ravvisando lesioni dei suoi diritti, potesse presentare, indifferentemente, ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti ovvero ricorso gerarchico al Ministro del tesoro. Ciò dava luogo ad inconvenienti sia dal punto di vista della tempestività nella decisione dei ricorsi, sia da quello di un'abnorme giacenza di gravami presso la Corte dei conti.

Per contenere tali riflessi, gli articoli 16 e 17 della nuova legge n. 656 stabiliscono che il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro deve precedere quello alla Corte dei conti.

Definito il ricorso gerarchico (la decisione sul ricorso gerarchico deve essere assunta entro il termine di due anni dalla sua presentazione, trascorso il quale il gravame si intende respinto) l'interessato, ove lo ritenga, potrà produrre ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti.

19) Art. 18 (*Modifiche della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra*).

Tale articolo modifica l'attuale denominazione della Direzione generale in quella di «Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari».

La medesima norma prevede, poi, che alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata con la pensionistica di guerra, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire.

20) Art. 19 (*Revoca e modificazione dei provvedimenti*).

La norma in parola mira, anche per semplificare le previgenti procedure, ad un'applicazione più estesa nel settore della legislazione pensionistica di guerra dei princìpi generali concernenti l'istituto della revoca, precisando i vari casi in cui, per sopravvenute valutazioni, la medesima autorità che ha emanato il provvedimento possa revocarlo o modificarlo attraverso un nuovo provvedimento avente la medesima forma e seguendo la stessa procedura adottata per il precedente.

In sostanza, tale art. 19 dispone che:

a) i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere da questi revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (cioè nell'ipotesi in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, ovvero nell'applicazione delle tabelle; siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; si sia provveduto sulla base di documenti falsi o di dichiarazioni sostitutive non veritiere; non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro). In tale fattispecie il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del comitato di liquidazione;

b) i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale, quando si ravvisino motivi di legittimità o di merito, sia prima che dopo l'approvazione del comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione. Si ritiene che ricorra questa condizione, e cioè che il provvedimento non abbia avuto esecuzione dopo l'approvazione del comitato di liquidazione, quando il provvedimento oggetto di revoca o di modificazione, pur essendo trasmesso alla competente direzione provinciale del Tesoro e pur essendo notificato all'interessato, non abbia dato ancora luogo ad alcun pagamento. Anche qui il nuovo provvedimento di revoca o di modificazione deve essere trasmesso per l'approvazione al comitato di liquidazione;

c) all'infuori dei casi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra non possono essere revocati o modificati se non per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, e successive modificazioni. Si applica, cioè, nella fattispecie, la cosiddetta «procedura contenziosa», ossia la denuncia del fatto da parte del Ministro del tesoro al Procuratore generale della Corte dei conti, ottenuto in merito il parere relazione motivata al comitato di liquidazione, quindi proposta di questo Ministro del tesoro previa apposita riunione in sezione speciale ed infine l'adozione da parte del Ministro del provvedimento di revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno.

21) Articoli 20 e 21 (*Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti. Copertura finanziaria*).

Tali articoli non richiedono particolari chiarimenti circa il loro contenuto.

22)

Nei casi in cui dovessero sorgere perplessità nella interpretazione o nell'attuazione della nuova normativa dovranno essere interessate, a seconda della competenza, la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ovvero la Direzione generale dei servizi periferici.

23)

In ordine agli adempimenti che le direzioni provinciali del Tesoro dovranno effettuare per la concessione dei miglioramenti economici disposti dalla legge in parola sono in corso di emanazione separate istruzioni da parte della Direzione generale dei servizi periferici, alla quale la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ha già trasmesso il prontuario delle nuove competenze dovute ai pensionati di guerra in applicazione della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché le relative tavole di codificazione meccanografica.

24)

Si prega di dare ricevuta della presente circolare, che viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari.

Il Ministro: GORIA

87A1516

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 13 febbraio 1987, n. 5.

Decreto ministeriale 28 novembre 1986 - Modifiche al decreto ministeriale 5 luglio 1975 riportante l'elenco delle malattie infettive diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessorati regionali alla sanità
Agli assessorati delle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero della difesa - Direzione generale sanità militare
Al Ministero dell'interno
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero delle finanze - Comando generale guardie di finanza - Servizio sanitario
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti prevenzione e pena Servizio sanitario
Alla Croce rossa italiana - Centro nazionale trasfusione sangue
Ai commissari di Governo
Alla Federazione nazionale ordine dei medici
Alla Federazione nazionale ordine dei farmacisti italiani
All'Associazione medici amministrazione penitenziaria
All'Associazione nazionale primari ospedalieri
All'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri
All'Associazione medici cattolici
Alla Cimo
Alla Cida
Alla Federazione nazionale collegi infermieri professionali
Alla Fidas donatori sangue
Alla Confederazione CGIL CISL UIL - Sanità
Alla Cisas
Alla Federazione nazionale ostetriche
Alle direzioni generali - Servizi centrali e uffici del Ministero della sanità

Come è noto, con il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1986, che per effetto dell'art. 3 dello stesso decreto entrerà in vigore l'11 febbraio 1987, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sono state apportate alcune modifiche all'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) data la disponibilità di metodiche di laboratorio ormai diffuse ovunque per l'individuazione sierologica della eziologia delle epatiti virali, queste devono essere notificate distintamente, epatite A, epatite B, epatite non A non B (NA NB), riportando la dizione nell'apposito rigo nei modelli 15; parimenti il caso non specificato va segnalato come tale;

2) al fine di disporre di notizie per una più puntuale verifica delle rispettive vaccinazioni, i casi di tetano neonatale e di rosolia congenita debbono essere segnalati distintamente rispetto ai casi di tetano e di rosolia in genere, riportando la dizione nell'apposito rigo del mod. 15;

3) all'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria è aggiunta la sindrome da immunodeficienza acquisita, altrimenti nota come AIDS o SIDA, la cui notifica va eseguita mediante la scheda che si allega affinché, sia fornita a tutti gli operatori sanitari interessati. Della scheda tende ad inquadrare il caso segnalato sulla base della sua definizione internazionalmente accettata;

4) ciò consentirà la massima riservatezza poiché ogni medico che identifica un caso di AIDS dovrà compilare la scheda (allegato 1) in tripla copia a ricalco; ciascuna scheda risulterà prestampata con un numero; una delle tre copie verrà inviata immediatamente, in busta chiusa, alla regione di afferenza ed un'altra al C.O.A. - Centro operativo AIDS (Ministero sanità - I.S.S.) con sede presso Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma; la terza copia rimarrà al medico notificatore; il nome e cognome del caso risulterà esclusivamente sulla scheda che perverrà al C.O.A.; la scheda per la regione sarà identificabile soltanto con il numero di codice prestampato; il C.O.A. costruirà un archivio AIDS che riporterà il numero di codice, con un linkage riservato al nome e cognome.

Ogni transazione informativa avverrà utilizzando il codice numerico.

Il C.O.A. curerà la stampa e la distribuzione delle schede ai centri periferici segnalati dalle regioni e/o alle regioni stesse.

Da quanto sopra premesso risulta evidente che l'informazione riguarda esclusivamente i casi di malattia accertata secondo i criteri dell'O.M.S. (allegato 2). Pertanto i soggetti che risultano soltanto sieropositivi per HIV verranno esclusivamente indirizzati ai centri di riferimento regionali (come indicato in precedenti circolari) a tal fine identificati dai competenti assessorati alla sanità allo scopo di poter garantire ai singoli soggetti una idonea assistenza.

Al fine di poter assicurare una completa riservatezza dei dati relativi alla notifica dei casi si raccomanda che le schede di segnalazione vengano compilate in ogni loro parte esclusivamente dal sanitario che ha diagnosticato la malattia, il quale dovrà far in modo che la scheda stessa pervenga agli indirizzi sopra citati in plico accuratamente chiuso con l'indicazione all'esterno che trattasi di denuncia di malattia infettiva e diffusiva.

I mod. 15 per epatite, rosolia e tetano dovranno essere inviati, come per le altre malattie dell'elenco, all'Istituto centrale di statistica.

Al contrario non verranno compilati i mod. 15 per la SIDA; per i rilievi statistici ISTAT saranno utilizzati i dati dei riepiloghi mensili mod. 16-*bis* confortati da quelli derivanti dal sistema di sorveglianza sopra descritto.

L'elenco riportato sul mod. 16-*bis* (su base regionale e provinciale) e 16 (su base di unità sanitaria locale) viene modificato come da allegato.

È da notare che i numeri di codice delle malattie già esistenti restano immutati mentre quelle aggiunte vengono identificate con numeri progressivi da 65 a 71.

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE
SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI CASO DI SINDROME
DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS)

L'originale previsto è stampato su due facciate in triplice copia a ricalco

SCHEDA DI CASO DI SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS)

SEZ. 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Codice numerico *(già stampato a cura del COA)*

Sesso [M] [F]

Indirizzo di residenza .... Prov. ....

Luogo di nascita .... Prov. .... Data di nascita [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
gg mm aa

Nazionalità .... [ ] Occupazione .... [ ]

Stato civile: Cel./Nub. [ ] Coniug. [ ] Ved./Sep. [ ]

Età alla diagnosi: in anni compiuti [ ][ ] o se inferiore ad un anno in mesi [ ][ ]

Attualmente vivente Deceduto Comune di decesso .... Prov. ....

Data decesso [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
gg mm aa

Medico che segnala il caso ....

Ente di appartenenza ....

Indirizzo ....

Tel. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] USL [ ][ ][ ] Data compilazione [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
gg mm aa

SEZ. 2 - MALATTIE MODERATAMENTE INDICATIVE DI IMMUNODEFICIENZA CELLULARE E AIDS

Barrare tutte le malattie presenti	Data diagnosi mese	Data diagnosi anno	Metodo diagnosi microscopico (istol/citol)	Metodo diagnosi altro
☐ Sarcoma di Kaposi	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Polmonite da Pneumocystis carinii	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Meningoencefalite da Toxoplasma	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Criptosporidiosi con diarrea persistente per più di 1 mese	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Isosporidiosi con diarrea (> 1 mese)	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Infezioni disserminata da Cytomegalovirus (esclusa mononucleosi o diagnosi solo sierologica)	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Linfoma cerebrale primitivo	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Linfoma non Hodgkin altamente indifferenziato	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Leucoencefalopatia multifocale progressiva	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Candidosi: esofagite	☐☐	☐☐	☐	Endoscopia/autopsia ☐
☐ Candidosi: bronchite/polmonite	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Infezione disseminata da micobatteri atipici (non tubercolare)	☐☐	☐☐	☐	Coltura ☐
☐ Criptococcosi: meningite	☐☐	☐☐	☐	Microsc/Colt/Antigene ☐
☐ Criptococcosi: sepsi	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Lesioni ulcerative da Herpes simplex (persistenti per più di 1 mese)	☐☐	☐☐	☐	☐
☐ Polmonite interstiziale linfoide cronica in soggetti di età < 13 anni	☐☐	☐☐	☐	Istologia ☐

SEZ. 3 - ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE

Agente patogeno/Quadro clinico/Sito anatomico — Data diagnosi: mese |_|_| anno |_|_|

mese |_|_| anno |_|_|

SEZ. 4 - CAUSE NOTE DI IMMUNODEFICIENZA CELLULARE

Malattie di base (neoplasie, leucemie, m. di Hodgkin, ecc.) sì [1] no [2] non nota [3]

Se sì, specificare ....

Terapia cortisonica nel mese precedente la diagnosi sì [1] no [2] non nota [3]

Terapia citostatica o immunosoppressiva nell'anno precedente la diagnosi sì [1] no [2] non nota [3]

SEZ. 5 - FATTORI DI RISCHIO (a partire dal 1978)

Orientamento sessuale: Eterossessuale [1] Omossessuale [2] Bisessuale [3] Rifiuto alla risposta [4]

Viaggi all'estero sì [1] no [2] Se sì specificare i Paesi ....

Uso di droghe per via endovenosa sì [1] no [2] Rifiuto alla risposta [3]

se sì, quali .... da quando |_|_| mm |_|_| aa

se ha smesso, da quando |_|_| mm |_|_| aa

Uso di siringhe in comune con altre persone sì [1] no [2] Rifiuto alla risposta [3]

Emofilia A [1] B [2] altri disordini della coagulazione [3]

Trasfusioni di sangue e sue componenti sì [1] no [2] se sì, nell'anno 19 |_|_|

dove ....

Rapporti sessuali con soggetti appartenenti a categorie a rischio sì [1] no [2] rifiuto [3] spec. ....

Rapporti sessuali con soggetti HIV+ sì [1] no [2] rifiuto [3]

Per i soggetti di età < 15 anni: la madre è HIV+ sì [1] no [2] rifiuto [3]

Specificare eventuale categoria a rischio della madre ....

SEZ. 6 - ESAMI DI LABORATORIO

Valore Th |_|_| % Valore Ts |_|_| % Rapporto Th/Ts |_|_|_|

Interpretazione: nor. [1] alto [2] basso [3] data |_|_| gg |_|_| mm |_|_| aa

Ricerca anticorpi anti-HIV pos. [1] neg. [2] data |_|_| gg |_|_| mm |_|_| aa

non effettuato [3]

Metodo ....

SEZ. 7 - NOTE

Non compilare spazio riservato all'ISS

Data arrivo scheda |_|_| gg |_|_| mm |_|_| aa

Nome del revisore ....

Classificazione caso ....

Copia per il COA

SEZ. 3 - ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE

Agente patogeno/Quadro clinico/Sito anatomico — Data diagnosi: mese |_|_| anno |_|_|

|_|_| |_|_|

SEZ. 4 - CAUSE NOTE DI IMMUNODEFICIENZA CELLULARE

Malattie di base (neoplasie, leucemie, m. di Hodgkin, ecc.) — si [1] no [2] non nota [3]

Se si, specificare ....

Terapia cortisonica nel mese precedente la diagnosi — si [1] no [2] non nota [3]

Terapia citostatica o immunosoppressiva nell'anno precedente la diagnosi — si [1] no [2] non nota [3]

SEZ. 5 - FATTORI DI RISCHIO (a partire dal 1978)

Orientamento sessuale: Eterossessuale [1] Omossessuale [2] Bisessuale [3] Rifiuto alla risposta [4]

Viaggi all'estero si [1] no [2] Se sì specificare i Paesi ....

Uso di droghe per via endovenosa — si [1] no [2] Rifiuto alla risposta [3]

se si, quali .... da quando |_|_| |_|_| (mm aa)

se ha smesso, da quando |_|_| |_|_| (mm aa)

Uso di siringhe in comune con altre persone — si [1] no [2] Rifiuto alla risposta [3]

Emofilia A [1] B [2] altri disordini della coagulazione [3]

Trasfusioni di sangue e sue componenti — si [1] no [2] se si, nell'anno 19 |_|_|

dove ....

Rapporti sessuali con soggetti appartenenti a categorie a rischio — si [1] no [2] rifiuto [3] spec. ....

Rapporti sessuali con soggetti HIV+ — si [1] no [2] rifiuto [3]

Per i soggetti di età < 15 anni: la madre è HIV+ — si [1] no [2] rifiuto [3]

Specificare eventuale categoria a rischio della madre ....

SEZ. 6 - ESAMI DI LABORATORIO

Valore Th |_|_| % Valore Ts |_|_| % Rapporto Th/Ts |_|_|_|

Interpretazione: nor. [1] alto [2] basso [3] data |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

Ricerca anticorpi anti-HIV pos. [1] neg. [2] data |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

non effettuato [3]

Metodo ....

SEZ. 7 - NOTE

Non compilare spazio riservato all'ISS

Data arrivo scheda |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

Nome del revisore ....

Classificazione caso ....

Copia per Medico segnalatore

SEZ. 3 - ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE

Agente patogeno/Quadro clinico/Sito anatomico — Data diagnosi: mese |_|_| anno |_|_|

|_|_| |_|_|

SEZ. 4 - CAUSE NOTE DI IMMUNODEFICIENZA CELLULARE

Malattie di base (neoplasie, leucemie, m. di Hodgkin, ecc.) sì [1] no [2] non nota [3]

Se sì, specificare ....

Terapia cortisonica nel mese precedente la diagnosi sì [1] no [2] non nota [3]

Terapia citostatica o immunosoppressiva nell'anno precedente la diagnosi sì [1] no [2] non nota [3]

SEZ. 5 - FATTORI DI RISCHIO (a partire dal 1978)

Orientamento sessuale: Eterossessuale [1] Omossessuale [2] Bisessuale [3] Rifiuto alla risposta [4]

Viaggi all'estero sì [1] no [2] Se sì specificare i Paesi ....

Uso di droghe per via endovenosa sì [1] no [2] Rifiuto alla risposta [3]

se sì, quali .... da quando |_|_| (mm) |_|_| (aa)

se ha smesso, da quando |_|_| (mm) |_|_| (aa)

Uso di siringhe in comune con altre persone sì [1] no [2] Rifiuto alla risposta [3]

Emofilia A [1] B [2] altri disordini della coagulazione [3]

Trasfusioni di sangue e sue componenti sì [1] no [2] se sì, nell'anno 19 |_|_|

dove ....

Rapporti sessuali con soggetti appartenenti a categorie a rischio sì [1] no [2] rifiuto [3] spec. ....

Rapporti sessuali con soggetti HIV+ sì [1] no [2] rifiuto [3]

Per i soggetti di età < 15 anni: la madre è HIV+ sì [1] no [2] rifiuto [3]

Specificare eventuale categoria a rischio della madre ....

SEZ. 6 - ESAMI DI LABORATORIO

Valore Th |_|_| % Valore Ts |_|_| % Rapporto Th/Ts |_|_|_|

Interpretazione: nor. [1] alto [2] basso [3] data |_|_| (gg) |_|_| (mm) |_|_| (aa)

Ricerca anticorpi anti-HIV pos. [1] neg. [2] data |_|_| (gg) |_|_| (mm) |_|_| (aa)

non effettuato [3]

Metodo ....

SEZ. 7 - NOTE

Non compilare spazio riservato all'ISS

Data arrivo scheda |_|_| (gg) |_|_| (mm) |_|_| (aa)

Nome del revisore ....

Classificazione caso ....

Copia per l'Assessorato Regionale alla Sanità

ALLEGATO 2

AIDS - DEFINIZIONE DI CASO OMS/CDS

Si definisce l'AIDS come una affezione caratterizzata da:

I) una o più malattie opportunistiche, diagnosticate con metodi affidabili che sono almeno moderatamente indicative di una immunodeficienza cellulare di base;

II) assenza di qualsiasi immunodeficienza conosciuta (diversa dall'infezione da LAV/HTLV 3°) e di tutte le altre cause di riduzione delle resistenze che possono essere associate ad almeno una delle predette malattie opportunistiche.

La diagnosi di AIDS deve essere esclusa se sussiste una negatività della ricerca degli anticorpi anti LAV/HTLV 3°, negatività della coltura del virus, un numero normale o elevato di linfociti T-helper (OKT 4 o LEV 3) e un normale rapporto T-helper/T - suppressor (OKT 8 o LEV 2). In assenza dei risultati sopraelencati la diagnosi verrà posta se il caso soddisfa alle caratteristiche I e II.

I - *Malattia almeno moderatamente indicative di immunodeficienza cellulare di base (i metodi diagnostici necessari per una reale applicabilità diagnostica sono indicati in parentesi. La microscopia può includere la citologia).*

A) Infezioni da protozoi ed elminti:

1) criptosporidiosi intestinale che causa diarrea per la durata di oltre un mese (istologia o microscopia delle feci);

2) polmonite da pneumocystis carini (istologia o microscopia di una preparazione per contatto, lavaggio bronchiale o escreato);

3) strongiloidosi che determina polmonite, infezione del sistema nervoso centrale o infezione disseminata oltre il tratto gastroenterico (istologia);

4) toxoplasmosi che causi infezione di organi diversi dal fegato, milza o linfonodi (istologia o microscopia di una preparazione per contatto).

B) Infezioni da funghi:

1) candidiasi che causa esofagite (istologia o microscopia di una preparazione «umida» dell'esofago o endoscopia o da campioni autoptici con placche bianche su una mucosa eritematosa, non affidabile la sola coltura);

2) criptococcosi che determina infezione del sistema nervoso centrale o disseminata oltre i polmoni e i linfonodi (coltura, identificazione dell'antigene, istologia o preparazione di tessuto con inchiostro di china del CSF).

C) Infezioni batteriche:

1) infezioni di Mycobacterium avium o intracellulare (complesso del M. avium) o Mycobact. Kansasii, disseminate oltre i polmoni e i linfonodi (coltura).

D) Infezioni virali:

1) infezioni da citomegalovirus in organi interni diversi da fegato, milza o linfonodi (istologia o citologia, non coltura o titolo anticorpale);

2) infezioni da virus dell'herpes simplex con lesioni mucocutanee croniche (ulcere perduranti oltre un mese) o infezioni del tratto gastroenterico estese oltre la bocca, faringe o retto o infezioni disseminate esclusa la sola encefalite (coltura, istologia o citologia);

3) leucoencefalite progressiva multifocale presumibilmente causata da papovavirus (istologia).

E) Tumori:

1) sarcoma di Kaposi (istologia);

2) linfoma limitato al cervello (istologia).

F) Altre infezioni opportunistiche da tenere in considerazione come indicative di AIDS solo se il soggetto presenta positività dei tests sierologici e/o virologici per LAV/HTLV 3°:

1) istoplasmosi disseminata (coltura, istologia, citologia);

2) candidiasi bronchiale o polmonare (microscopia o visualizzazione grossolana delle caratteristiche placche bianche sulla mucosa bronchiale, non affidabile la sola coltura);

3) isosporiasi con diarrea della durata di oltre un mese (istologia o microscopia delle feci).

G) Polmonite interstiziale linfoide cronica. In assenza di altre affezioni opportunistiche, in un bambino (di meno di tredici anni di età) una diagnosi istologica di polmonite interstiziale linfoide cronica (durata oltre due mesi) è indicativa di AIDS, a meno che siano negativi i tests per LAV/HTLV 3°.

L'esame istologico del tessuto polmonare deve mostrare infiltrazione diffusa interstiziale e peribronchiorale di linfociti, plasmacellule con corpi di Russell, linfociti plasmacitoidi e immunoblasti. Non debbono esserci agenti patogeni individuabili mediante istologia o coltura.

H) Linfoma non-Hodgkin con test per LAV/HTLV 3° positivo:

1) linfoma piccolo non aderente (tumore di Burkitt o simile) ma non il linfoma piccolo aderente;

2) sarcoma immunoblastico (o linfoma immunoblastico) della cellula B od un fenotipo immunologico sconosciuto (non del tipo delle cellule T). Altri termini che possono essere equivalenti includono: linfoma diffuso indifferenziato non-Hodgkin, linfoma a grandi cellule (claveate o no), linfoma istiocitario diffuso, sarcoma a cellule reticolari, e linfoma di altogrado.

I linfomi non dovrebbero essere recepiti come indicativi dell'AIDS se sono descritti in uno dei seguenti modi: basso grado, di tipo a cellule T (fenotipo immunologico), linfoma a piccole cellule, linfoma linfocitico (senza riguardo alla maggiore o minore differenziazione), linfoma linfoblastico, linfoma plasmocitoide linfocitico, leucemia linfocitica (acuta o cronica), o morbo di Hodgkin (o linfoma di Hodgkin).

II - *Cause note di ridotta resistenza.*

Cause note di ridotta resistenza a malattie indicative di una immunodeficienza sono riportate in maiuscolo nei capoversi, mentre le malattie che possono essere attribuite ad altre cause (piuttosto che alla immunodeficienza causata dalla infezione di HTLV III) sono indicate in minuscolo nel testo che segue:

1) TERAPIA CORTICOSTEROIDEA SISTEMATICA.

Qualsiasi infezione diagnosticata durante/entro un mese dalla fine della terapia corticosteroidea, a meno che i sintomi specifici di infezione di un sito anatomico particolare (es. dispnea per una polmonite, cefalea per una encefalite, diarrea per la colite) siano iniziati prima della corticoterapia stessa, o qualsiasi tumore diagnosticato durante o entro un mese dalla soppressione di un trattamento corticosteroideo a lungo termine (della durata maggiore di quattro mesi), a meno che sintomi specifici per determinate localizzazioni anatomiche del tumore (come descritto sopra) siano iniziati prima del trattamento a lungo termine.

2) ALTRE TERAPIE IMMUNOSOPPRESSIVE.

Qualsiasi infezione diagnostica durante un anno dalla fine della terapia immunosoppressiva, a meno che i sintomi specifici siano iniziati prima della terapia (come sopra), qualsiasi tumore diagnosticato durante un anno dalla sospensione della terapia (come descritto sopra).

3) TUMORI DEL TESSUTO LINFORETICOLARE O ISTIOCITARIO QUALI LINFOMI (ECCETTO CHE PER LINFOMA LOCALIZZATO AL CERVELLO) MORBO DI HODGKIN, LEUCEMIA LINFOCITARIA, O MIELOMA MULTIPLO.

Qualsiasi infezione o tumore diagnosticato, a partire dai tre mesi precedenti la diagnosi di tumore del tessuto linforeticolare o istiocitario.

4) ETÀ UGUALE O SUPERIORE A SESSANTA ANNI AL MOMENTO DELLA DIAGNOSI.

Sarcoma di Kaposi, a meno che il paziente non presenti un test positivo per HTLV III/LAV.

5) ETÀ INFERIORE AI VENTOTTO GIORNI (NEONATALE) ALLA DIAGNOSI.

Toxoplasmosi o infezione da Herpes simplex, come descritto sopra.

6) ETA INFERIORE AI SEI MESI ALLA DIAGNOSI.

Infezione da CMV, come descritto sopra.

7) UNA IMMUNODEFICIENZA ATIPICA DI UN AIDS (per esempio con ipoagammaglobulinemia o linfoadenopatia angoimmunoblastica; o ancora deficit immunitario dovuto a difetti genetici o dello sviluppo, piuttosto che all'infezione da HTLV III/LAV).

Tutti i tumori o le infezioni diagnosticate durante tale periodo di immunodeficienza.

8) MALNUTRIZIONE ESOGENA (INANIZIONE PER PRIVAZIONE ALIMENTARE, E IPONUTRIZIONE DOVUTA A MALASSORBIMENTO O MALATTIA).

Tutte le infezioni o tumori diagnosticati durante tale periodo di immunodeficienza.

ALLEGATO 3

ELENCO MALATTIE INFETTIVE
SOTTOPOSTE A NOTIFICA OBBLIGATORIA

Codice

1) Ameblasi
2) Anchilostomiasi
3) Blenorragia
4) Brucellosi
5) Carbonchio
6) Colera
7) Congiuntivite
8) Difterite
9) Dissenteria
10) Echinococcosi
66) Epatite A
67) Epatite B
68) Epatite non A non B
11) Epatite non specificata
12) Febbre gialla
13) Febbre Q.
14) Febbre tifoide
15) Inf. da paratifi
16) Altre inf. da salmonelle
17) Botulismo
18) Altre tossinfezioni alimentari
19) Gastroenterite nel primo anno di vita
20) Imenolepiasi
21) Influenza
22) Lebbra
65) Legionellosi
23) Leishmaniosi cutanea
24) Leishmaniosi viscerale
25) Leptospirosi
26) Linfogranuloma inguinale
27) Malaria
28) Malattia reumatica
29) Meningite meningococcica
30) Micosi della cute
31) Mononucleosi inf.
32) Morbillo
33) Morva
34) Nevrassite virale
35) Ornitosi
36) Parotite ep.
37) Pediculosi
38) Pertosse
39) Peste
40) Poliomielite
41) Rabbia
42) Morsicature
43) Rosolia
69) Rosolia congenita
44) Scabbia
45) Scarlattina
46) Schistosomiasi
47) Sepsi puerperale
48) Sifilide con manifestazione contagiosa
70) Sindrome immunodeficienza acquisita (AIDS o SIDA)
49) Teniasi
50) Tetano
71) Tetano neonatale
51) Tifo esantematico
52) Forme dermotifosimili
53) Tigna
54) Toxoplasmosi
55) Tracoma
56) Trichinosi
57) Tubercolosi polmonare
58) Tubercolosi extrapolmonare
59) Tularemia
60) Ulcera venerea
61) Vaiolo
62) Vaccinia general.
63) Encefalite postvaccinica
64) Varicella

87A1517

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 7 febbraio 1987, n. **3517.**

Modificazione alla circolare 4 marzo 1986, n. 1, concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

In applicazione dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800 — sentita la Commissione centrale per la musica — l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie di categoria «C» di cui agli articoli 7 e 8 della circolare 4 marzo 1986, n. 1, concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1986, è così rideterminato per l'esercizio finanziario 1987:

per le stagioni liriche tradizionali, in L. 70.000.000 ridotto a L. 42.000.000 per opera da camera;

per le stagioni liriche ordinarie di categoria «C», in L. 22.000.000 ridotto a L. 11.000.000 per opera da camera.

Il Ministro: CAPRIA

87A1594

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentosette allievi al primo anno del 169° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976 con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 169° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentosette allievi, così ripartiti:

sessanta al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecento al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

venti al corso del Corpo automobilistico;

sette al corso del Corpo di commissariato, ruolo sussistenza;

venti al corso del Corpo di amministrazione.

I corsi avranno la durata di due anni accademici con inizio nel mese di novembre 1987.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi — con insegnamenti ed esami di tipo universitario — sono previsti due indirizzi, uno scientifico (con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica) e l'altro giuridico-amministrativo (con piano di studi di giurisprudenza e di economia e commercio).

In particolare, ai fini degli studi, gli allievi saranno così ripartiti:

sessanta al corso dell'Arma dei carabinieri, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di giurisprudenza;

cento al corso delle Armi, indirizzo scientifico con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica;

cento al corso delle Armi, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di economia e commercio;

venti al corso del Corpo automobilistico, indirizzo scientifico con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica;

sette al corso del Corpo di commissariato, ruolo sussistenza, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di economia e commercio;

dieci al corso del Corpo di amministrazione, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di giurisprudenza;

dieci al corso del Corpo di amministrazione, indirizzo giuridico amministrativo con piano di studi di economia e commercio.

Art. 2.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;

b) accertamento psico-attitudinale;

c) esame scritto di cultura generale;

d) tirocinio della durata di trentotto giorni;

e) esame orale di matematica.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche, dell'indirizzo e piano di studi seguito e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Corpo del corso da essi frequentato.

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare di Napoli che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la Scuola;

b) siano stati riconosciuti idonei alla visita medica di cui ai successivi articoli 6, 16 e 17;

c) siano stati sottoposti all'accertamento psico-attitudinale di cui ai successivi articoli 7 e 18;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1987 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte come da modello in allegato 1 su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di cui al successivo art. 11.

Art. 6.

Gli allievi della Scuola militare che aspirano all'ammissione all'Accademia militare — al fine di accertare se siano fisicamente idonei e posseggano oltre all'integrità ed al normale rendimento funzionale degli organi ed apparati i requisiti fisici di cui al successivo art. 16 — saranno sottoposti a visita medica analogamente a quanto previsto per gli altri concorrenti.

Detta visita sarà effettuata unitamente ai concorrenti provenienti dagli istituti civili di istruzione, con le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei abbiano chiesto visita di appello, verranno sottoposti ad un accertamento psico-attitudinale presso l'Accademia militare unitamente ai concorrenti provenienti dagli istituti civili di istruzione, con le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 18.

Art. 8.

Gli allievi con i requisiti e nelle condizioni di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti dall'art. 2 e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di trentotto giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia ed assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 27.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1987 il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 1987 (cioè siano nati nel periodo dal 31 ottobre 1965 al 31 dicembre 1970 estremi compresi);

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, già appartenenti ad una delle Accademie o istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, non se siano stati dimessi per motivi disciplinari, per motivi di studio, per deficiente attitudine militare;

e) non siano stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa;

f) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione d'esame del 1987 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di studio hanno l'obbligo di comunicare al comando Accademia militare, a mezzo telegramma, l'esito ed il punteggio d'esame, una volta noti.

L'ammissione dei concorrenti che abbiano o stiano per conseguire un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati ed al suo conseguimento, per coloro che non siano già in possesso del diploma, entro i termini di tempo previsti per la presentazione del documento. Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di partecipazione al concorso, conforme al modello in allegato 1 deve essere:

a) redatta su carta da bollo;

b) firmata per esteso dal candidato (qualora questi sia minorenne è necessario, che l'istanza sia vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà, o dal tutore). Le predette firme dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco (per i candidati militari dal comandante di Corpo; per i dipendenti civili dello Stato dal capo ufficio; per coloro che risiedono all'estero dalle autorità consolari);

c) presentata a mano o inviata a mezzo raccomandata entro il termine di cui al successivo art. 11:

al comando dell'Accademia militare, se il candidato non è ancora arruolato oppure è in congedo;

al comando del proprio reparto, se il candidato è alle armi;

all'ambasciata, legazione o consolato generale equiparato a legazione, se il candidato è cittadino italiano residente all'estero.

Gli enti designati a ricevere le domande debbono:

comunicare subito all'Accademia militare, a mezzo radiomessaggio o telegramma, i dati anagrafici del concorrente;

provvedere ad autenticare la firma del candidato, ai sensi del precedente primo comma, lettera *b)*;

apporre, in calce alle istanze, la data di presentazione con bollo e firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato ed inoltrarle al comando dell'Accademia militare, a mezzo raccomandata, entro e non oltre il terzo giorno della data di presentazione.

Nella predetta domanda il concorrente deve dichiarare:

a) cognome, nome, data e comune di nascita;

b) il suo preciso recapito (e l'indirizzo della famiglia se diverso da quello dell'interessato) con il relativo numero di codice postale e, ove possibile, il numero telefonico; se militare dovrà altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale presta servizio.

Il candidato che successivamente alla presentazione della domanda venisse incorporato per assolvere gli obblighi di leva, ha l'obbligo di comunicare subito, a mezzo telegramma, all'Accademia militare l'ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo.

Tutte le eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda o i cambi di reparto (anche temporanei) per i militari, dovranno essere notificati subito dall'interessato, a mezzo telegramma, al comando dell'Accademia militare che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

c) l'elenco dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, in ordine di preferenza, senza l'indicazione dell'indirizzo universitario e del piano di studi gradito. Durante il tirocinio, tutti i concorrenti saranno invitati a sottoscrivere una dichiarazione allo scopo di:

completare, confermare o variare l'ordine di preferenza dei corsi indicato nella domanda, ad eccezione di quello scelto in prima istanza;

precisare, per ciascun corso, l'indirizzo ed il piano di studi di preferita assegnazione.

I candidati che nella domanda omettono d'indicare i corsi saranno considerati, d'ufficio, concorrenti per il corso delle Armi;

d) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire nell'anno scolastico in corso;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) di essere in possesso dei requisiti per partecipare al concorso.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno, altresì, indicare nella domanda l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.

Alla domanda ciascun concorrente dovrà allegare un certificato di residenza in carta libera.

Art. 11.

Il termine per la presentazione delle domande è di giorni quarantacinque a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrare al di fuori del termine stabilito.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Entro e non oltre il 10 agosto 1987 i concorrenti eventualmente in possesso dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre i prescritti documenti probatori in carta resa legale. Detti titoli saranno considerati per determinare la precedenza, nei casi di parità di merito, nella formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio e della graduatoria finale.

Saranno considerati prodotti in tempo utile i documenti spediti all'Accademia militare entro il suddetto termine con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Accademia militare non risponderà di ritardi o disguidi dovuti al servizio postale.

All'atto della presentazione per il tirocinio dovranno essere consegnati:

a) certificato (in carta semplice) di avvenuta vaccinazione antitetanica ed antitifica (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari);

b) nulla osta (in carta resa legale) per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato e per i giovani iscritti nelle liste della leva di mare;

c) atto di assenso (in carta resa legale) per contrarre l'arruolamento volontario, conforme al modello in allegato 2, per quei giovani che all'atto della presentazione per il tirocinio non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; il documento dovrà essere sottoscritto innanzi al sindaco da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore. Gli inadempienti non potranno essere arruolati e saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Entro il trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'invito di presentazione al tirocinio i concorrenti, compresi i provenienti dalla Scuola militare, dovranno consegnare al comando Accademia militare, pena l'esclusione dal concorso, i documenti sottoindicati:

a) certificato di studio (in carta resa legale) rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito; oppure copia autentica del diploma originale o del certificato provvisorio;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) in bollo, con indicata l'ora di nascita;

c) copia integrale dello stato di servizio per gli ufficiali; copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio o in congedo; copia del congedo illimitato provvisorio o certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che non hanno concorso alla leva. I predetti documenti dovranno essere in bollo;

d) eventuali documenti relativi a titoli preferenziali per l'iscrizione, a parità di merito, nella graduatoria di ammissione all'Accademia, qualora non siano stati già prodotti ai sensi del primo comma del presente articolo.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'Accademia potranno essere restituiti, agli interessati che ne facciano richiesta, dopo l'approvazione delle graduatorie.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di ammissione, pena l'allontanamento dall'Istituto, i sottoindicati documenti in bollo:

a) titolo di studio originale o certificato provvisorio avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato provvisorio avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sarà restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'istituto;

b) certificato di stato civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione è compreso il comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4 × 6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento (vedasi modello in allegato 3) o sottufficiali (vedasi modello in allegato 4), per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facotà di chiederne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'Amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

I concorrenti provenienti dalla Scuola militare sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c), d)* ed *e).*

Art. 14.

All'atto della presentazione alle prove di concorso di cui al precedente art. 2 i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti per le prove, saranno esclusi dal concorso.

Il comando dell'Accademia militare non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata o inesatta ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, nell'acquisto del biglietto ferroviario, potranno fruire del beneficio derivante dall'applicazione della tariffa 4. Il documento che dà diritto alla concessione sarà rilasciato dal distretto militare o dalla stazione carabinieri del luogo di residenza del concorrente, previa presentazione dell'invito per le prove.

Per i concorrenti alle armi i viaggi in ferrovia sopra citati saranno considerati, a tutti gli effetti, per servizio secondo le modalità della specifica normativa vigente.

Art. 15.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed alla visita medica al fine di accertare che siano fisicamente idonei e posseggano, oltre all'integrità ed al normale rendimento funzionale di tutti gli organi ed apparati, anche i seguenti requisiti fisici:

statura non inferiore a m 1,70, per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri e m 1,65, per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Corpi;

perimetro toracico non inferiore a cm 85;

acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;

percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno 8 metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a 7 metri dall'altro.

Costituiranno, comunque, motivo d'inidoneità la mancanza del senso cromatico normale ed i disturbi della parola (dislalia disartria), anche se in forma lieve.

Art. 17.

Il luogo, la data e l'ora in cui i candidati dovranno presentarsi per essere sottoposti alla visita medica di cui al precedente articolo, saranno comunicati agli interessati dal comando Accademia con lettera raccomandata.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 30 maggio 1987 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

La visita medica sarà compiuta a cura di una commissione costituita:

da un colonello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare di Bologna, membro e segretario.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze con spese a carico dei concorrenti.

A ciascun candidato verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti nelle «Direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché dei requisiti fisici di cui al precedente art. 16.

Saranno giudicati idonei i candidati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: statura 2; costituzione 2; apparato cardio-circolatorio 2; apparato respiratorio 2; apparati vari 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore 2; vista 2; udito 1.

In base all'esito della visita medica sarà attribuito a ciascun candidato un punteggio, graduato fino ad un massimo di 4 punti, inteso a tener conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute.

L'esito della visita ed il relativo punteggio per gli idonei saranno comunicati ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno all'atto di tale comunicazione di essere sottoposti a nuovi accertamenti saranno senz'altro eliminati dal concorso.

I candidati non idonei che abbiano chiesto nuovi accertamenti, nonché quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita per l'attribuzione del profilo sanitario e del punteggio. Detta visita sarà compiuta, nel giorno e luogo che sarà comunicato dal comando Accademia, a cura di una commissione costituita da un generale medico, presidente, a da due membri uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

Il giudizio espresso nella visita medica di appello è definitivo e i candidati dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonché quelli che, giudicati non idonei abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 17, verranno sottoposti ad un accertamento psico-attitudinale consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, parimenti presso l'Accademia militare dopo l'ulteriore accertamento di cui all'undicesimo comma del precedente art. 17.

Al termine delle prove di accertameno psico-attitudinale a ciascun concorrente sarà comunicato l'esito ed il punteggio assegnato, in relazione alla classifica riportata nell'accertamento stesso, fino ad un massimo di due punti.

Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle visite e dell'accertamento psico-attitudinale dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia e saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione militare presso l'Accademia militare.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione di una commissione per la valutazione della prova scritta e lo svolgimento degli esami orali dei concorrenti.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 20 luglio 1987, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di regione militare e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 21.

Ai fini dell'inserimento nel tirocinio sarà formata una graduatoria, in cui saranno iscritti con precedenza i concorrenti provenienti dalla Scuola militare secondo l'ordine risultante dalla somma dei punteggi riportati nella visita medica, nell'accertamento psico-attitudinale e nell'esame di maturità e successivamente gli altri concorrenti idonei secondo l'ordine risultante dalle somme dei punteggi riportati nella visita medica, nell'accertamento psico-attitudinale e nella prova scritta di esame.

Potranno essere convocati al tirocinio i primi seicentoquattordici concorrenti idonei ed iscritti in detta graduatoria, compresi gli allievi provenienti dalla Scuola militare.

A parità di voto complessivo si applicheranno ai fini della formazione della graduatoria le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni candidati dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia inviarli all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi.

Durante il tirocinio i candidati aspiranti all'assegnazione al corso dell'Arma dei carabinieri, saranno sottoposti, da parte di ufficiali carabinieri periti selettori, a specifico accertamento al fine di valutare la sussistenza di requisiti psico-attitudinali ritenuti sufficienti per le esigenze dell'Arma stessa. Un eventuale risultato negativo non precluderà, comunque, l'assegnazione agli altri corsi.

I concorrenti ammessi al tirocinio, lo compiranno:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono in servizio militare e non rivestono il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito, qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto, e alloggio in Accademia; verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Gli allievi provenienti dalla Scuola militare freguenteranno il tirocinio per compiere il periodo di prova di cui all'art. 8.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare anche le norme interne dell'Accademia.

I frequentatori del tirocinio che siano rimasti assenti dal tirocinio stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore a dieci giorni verranno rinviati dall'istituto, salvo che l'assenza sia dovuta ad infermità dipendente da causa di servizio.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che abbiano portato a termine il tirocinio con giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 5 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'Istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 22.

Nei confronti dei sottufficiali si osservano — per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psico-attitudinale, le prove di concorso — le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b)*, ed all'art. 28 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1987 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *f)* dell'art. 9;

b) non abbiano superato il ventottesimo anno di età al 31 ottobre 1987;

c) siano riconosciuti idonei alla visita medica di cui al precedente art. 16;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 24.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 25.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, redatta come da modello in allegato 1 su carta bollata, al comando del reparto od ente presso cui prestano servizio, entro il termine di cui al precedente art. 11.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 13.

Art. 26.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 27.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della Scuola militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità e successivamente gli altri concorrenti in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di merito si farà luogo all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni concernenti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi e dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 38, comma 6 e 7.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza dei posti disponibili secondo l'ordine delle preferenze indicate da ciascun concorrente, compatibilmente con il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della Scuola militare che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

La ripartizione per indirizzi e piani di studio, ove previsti, sarà effettuata successivamente fino alla concorrenza dei posti sulla base della graduatoria di merito e della preferenza espressa dal concorrente nella dichiarazione di cui all'art. 10, terzo comma, lettera *c)*.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso e indirizzo di studio.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi provenienti dalla Scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio stesso e non lo superino e vengano, quindi, rinviati dall'istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civile, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi tre quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra sarà costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Per i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo sarà provveduto al richiamo in servizio con il grado rivestito, dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà provveduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi all'atto dell'ammissione all'Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Art. 30.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1987
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 324

ALLEGATO 1

(Articoli 5, 10 e 25
del bando di concorso)

Modello della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare - 41100
MODENA (1)

Il sottoscritto (2) .... nato nel comune di ....
(provincia di ....) il ....
domiciliato a (3)... c.a.p. ....
(provincia di ....) via .... n. .... tel. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1987-88 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (4)...

Dichiara (5) di aver conseguito nell'anno .... (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di maturità (6) ....

Dichiara di trovarsi nella seguente posizione militare (7) ....

Allega il certificato di residenza e si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando per partecipare al concorso;

che i dati trascritti nella presente istanza sono esatti;

di aver preso conoscenza del bando di concorso e di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Il concorrente ....
Firma leggibile (8)

Visto per l'autentica (9) ....

---

(1) L'indirizzo è invariato quale che sia la modalità d'inoltro della domanda. Essa dovrà essere presentata o fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata all'Accademia militare entro il termine fissato dal bando. Per le domande inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di partenza.

I concorrenti che siano militari in servizio (di leva e non) dovranno inoltrare la domanda tramite il comando di appartenenza.

(2) Cognome e nome del concorrente, in stampatello se scritti a mano.

(3) Indirizzo in stampatello, se scritto a mano. Indicare anche l'indirizzo della famiglia se diverso dal recapito del concorrente.

(4) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri; corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio); corso del Corpo automobilistico; corso del Corpo di commissariato (r.s.); corso del Corpo di amministrazione.

(5) Scrivere la frase che riguarda il proprio caso.

(6) Indicare per esteso il titolo di studio conseguito. Se si tratta di diploma di maturità professionale indicare anche la specializzazione.

(7) Indicare la propria posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza/in congedo illimitato/in congedo illimitato provvisorio/non aver concorso alla leva).

(8) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

(9) Autentica fatta da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco (per i candidati militari dal comandante di Corpo; per i dipendenti civili dello Stato dal capo ufficio; per coloro che risiedono all'estero dalle autorità consolari).

ALLEGATO 2

(Art. 12, comma terzo, lettera *c)*,
del bando di concorso)

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minore
(su carta bollata, redatto dal sindaco)

Comune di ....

L'anno millenovecento .... addì .... del mese di .... si sono presentati (si è presentato) davanti a me, sindaco del comune predetto i signori (il signor) (1) .... genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minore (2) ....

I predetti (il predetto) .... per assecondare la inclinazione del succitato minorenne, acconsentono (acconsente) affinchè questi possa contrarre l'arruolamento nell'Esercito italiano per la frequenza del tirocinio previsto dall'art. 12, terzo comma, lettera *c)*, del bando di concorso e per l'ammissione al primo anno dell'Accademia militare.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto (lo stesso dichiarante ha sottoscritto) con me il presente atto.

I dichiaranti (Il dichiarante)

....

Il sindaco

....

---

(1) Cognome e nome dei o del dichiarante.

(2) Cognome e nome del concorrente.

ALLEGATO 3

(Art. 13, lettera *f)*,
del bando di concorso)

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE

che devono rilasciare i concorrenti che all'atto dell'ammissione siano ufficiali di complemento

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....) il ....
sottotenente di complemento (2) ....
nell'Arma di .... distretto militare di leva ....
essendo stato ammesso alla frequenza del ....
corso dell'Accademia militare, rinuncia al grado rivestito all'atto dell'ammissione.

....
(località e data)

Il sottotenente

....

---

(1) Cognome e nome.

(2) In servizio di prima nomina, trattenuto, in congedo.

ALLEGATO 4

(Art. 13, lettera *f)*,
del bando di concorso)

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE

che devono rilasciare i concorrenti che all'atto dell'ammissione rivestano la qualifica di sottufficiali

Al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....) il ....
in atto (2) ....
Corpo od ente di appartenenza essendo stato ammesso alla frequenza del .... corso dell'Accademia militare, rinuncia al grado rivestito all'atto dell'ammissione.

....
(località e data)

Il dichiarante

....

---

(1) Cognome e nome.

(2) Grado e qualifica (in ferma, rafferma, congedo, etc.), Arma o Corpo e, se non dell'Esercito, Forza armata o Corpo armato di appartenenza.

ALLEGATO 5
(Articoli 20 e 21
del bando di concorso)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE

(Prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA

(Prova orale)

L'esame avrà la durata massima di trenta minuti e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Estensione dei numeri (naturali; interi relativi; razionali; reali) - Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali - Radicali.

2ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative - Regola di Ruffini - Scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi.

3ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di primo grado e di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse - Discussioni delle radici delle equazioni di secondo grado ad un incognita - Semplici equazioni irrazionali.

5ª tesi: Disequazioni di primo grado e di secondo grado ad una incognita e disequazioni riducibili ad esse - Sistemi di disequazioni ad una incognita - Disequazioni frazionarie - Disequazioni irrazionali.

Geometria:

1ª tesi: Uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenze fra figure piane; teorema di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

3ª tesi: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide a cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria.

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazione tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90 gradi, 180 gradi e 270 gradi; relazioni fra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18, 30, 45 e 60 gradi).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione; verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni goniometriche - Risoluzione di disequazioni goniometriche elementari.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo; uso delle tavole.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

87A1518

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di tecnico coordinatore, programmatore, tecnico, meteorologo e addetto amministrativo.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che, nel Bollettino ufficiale (anno VIII - supplemento n. 2 - 1987) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 260, del concorso pubblico, per esame-colloquio, a complessivi sei posti di ruolo nella qualifica professionale di tecnico coordinatore in prova (seconda qualifica funzionale) per le esigenze del centro regionale di assistenza al volo di Roma, di cui tre posti con funzioni di analista di sistema per le esigenze del Centro elaborazione dati dedicato al sistema automatizzato di controllo del traffico aereo (CED ATCAS) (programma A) e tre posti con funzioni di supervisione per le esigenze del sistema operativo automatizzato (programma B), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 28 ottobre 1986, n. 214.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che, nel Bollettino ufficiale (anno VIII - supplemento n. 2 - 1987) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 261, del pubblico concorso, per esame-colloquio, a dieci posti di ruolo nella qualifica professionale di programmatore in prova (quarta qualifica funzionale) per le esigenze del Centro elaborazione dati dedicato al sistema automatizzato di controllo del traffico aereo (CED ATCAS) del centro regionale di assistenza al volo di Roma, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 28 ottobre 1986, n. 215.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che, nel Bollettino ufficiale (anno VIII - supplemento n. 2 - 1987) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei

vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 262, del pubblico concorso, per esame-colloquio, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di tecnico in prova (quarta qualifica funzionale), per le esigenze del centro regionale di assistenza al volo di Roma, di cui undici posti per le esigenze del Centro nazionale di rilancio (programma A) e cinque posti per le esigenze della sala alta frequenza e ponti radio dei sistemi automatizzati di controllo del traffico aereo (programma B), indetto con la deliberazione del consiglio di amministrazione 28 ottobre 1986, n. 216.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che, nel Bollettino ufficiale (anno VIII - supplemento n. 2 - 1987) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 263, del pubblico concorso, per titoli ed esame-colloquio, a dodici posti di ruolo nella qualifica professionale di meteorologo in prova (terza qualifica funzionale), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 28 ottobre 1986, n. 217.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che, nel Bollettino ufficiale (anno VIII - supplemento n. 2 - 1987) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1986, n. 266, del pubblico concorso, per esami, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto amministrativo in prova (quinta qualifica funzionale), di cui dodici posti ad indirizzo amministrativo (programma A) e quattro ad indirizzo commerciale (programma B), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 12 ottobre 1983, n. 84.

87A1521

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a complessivi undici posti di operatore specializzato presso la manifattura tabacchi di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'11 febbraio 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/62430 del 5 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1986, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 66, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a complessivi undici posti di operatore specializzato di cui uno con il mestiere di tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore, due con quello di frigorista, installatore di frigoriferi, con incarico della loro manutenzione e riparazione, due con quello di infermiere patentato, uno con quello di cuoco e cinque con quello di elettricista elettronico, indetto con decreto ministeriale n. 00/70551 dell'11 gennaio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985.

87A1598

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso la facoltà di lingua e letterature straniere

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'istituto di lingue e letterature germaniche della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.
Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è dell'80 per cento.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: laurea in lingue e letterature straniere o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in cata libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale del punteggio a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le provedi esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 13 settembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 29 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 239

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)

domiciliato in ....
(luogo e provincia)

c.a.p. .... via ....

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di lingue e letterature germaniche della facoltà di lingue e letterature straniere di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di ....

presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc....................................;

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui 'allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Argomenti afferenti la conoscenza della didattica degli audiovisivi e della bibliografia in merito.

Prova pratica:

Utilizzazione degli audiovisivi con obiettivi di didattica delle lingue.

Prova orale:

Conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritta e pratica.

Letture e traduzione di testi tecnici dalla lingua inglese o a scelta da quella francese o tedesca.

87A1610

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso la facoltà di lingue e letterature romanze

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'istituto di lingue e letterature romanze della facoltà di lingue e letterature romanze dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è dell'80 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: laurea in lingue e letterature straniere o economia e commercio o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di informazione nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale del punteggio a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo à differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 6 ottobre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 24 dicembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 312

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di lingue e letterature romanze della facoltà di lingue e letterature straniere di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Elementi di teoria dell'informazione: tipi di informazione e loro modi di rappresentazione.

Aritmetica binaria. Rappresentazione dei numeri su basi diverse da 10.

Sistemi binari, ottali, esadecimali.

Algoritmi e loro proprietà. Linguaggi e metodi per la prappresentazione di algoritmi. Strutture notevoli dei dati: code, liste, vettori, tabelle.

Struttura funzionale di una macchina e programma: organi di elaborazione, memorie, unità di ingresso ed uscita, unità periferiche.

Compilatori ed interpreti.

Sistemi operativi.

Prova pratica:

Trasmissioni di dati e collegamento a distanza. Reti di sistemi.

Metodologie di produzione del software e di documentazione.

Sistemi operativi: PC - DOS.

Elaborazione a distanza in tempo reale. Collegamento con unità periferiche e remote.

Utilizzo di packages di programmi relativi al settore amministrativo-contabile.

Gestione archivio, elaborazione testi, strutture linguistiche e frequenze lessicali.

Prova orale:

Basi di dati: struttura e programmi per la loro gestione.

Lettura e traduzione di testi in lingua francese ed in una delle tre seguenti lingue: tedesco, inglese e spagnolo, oltre agli argomenti oggetto delle prove scritta e pratica.

87A1603

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di assistente tecnico, presso l'istituto di archeologia e storia antica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 30 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale o di istituti d'arte con specializzazione in fotografia;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 17 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 16 settembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 28 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 233

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013
CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)

domiciliato in ....
(luogo e provincia)

c.a.p. .... via ....

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di archeologia e storia antica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Argomenti relativi ai problemi tecnici della fotografia in funzione delle richieste di un istituto universitario di archeologia.

Prova pratica:

Servizio fotografico (in B/N o a colori) su un motivo proprio dell'attività archeologica in esterni e in interni con illuminazione artificiale.

Il candidato dovrà curare successivamente anche il trattamento chimico del materiale impressionato e la relativa stampa dei provini e degli ingrandimenti nel formato richiesto.

Prova orale:

Storia della fotografia: dalla camera oscura alla Polaroid.

Vari tipi di apparecchi fotografici: da studio, da reportage, piccoli formati, ecc. Parti costruttive dell'apparecchio: la camera, l'obiettivo, l'otturatore. Funzionamento e sincronizzazione con il flash. L'inquadratura, i vari tipi di mirini. Il telemetro accoppiato.

Gli obiettivi fotografici: normali, grandangolari, a lunga focale e teleobiettivi. Obiettivi speciali (per corte distanze, a fuoco variabile, ecc.). Luminosità o apertura massima relativa e diaframma. I tempi di otturazione. Esposimetri autonomi e incorporati.

Le pellicole fotografiche: struttura della pellicola e caratteristiche generali. Alcune pellicole speciali (infrarosso, positivo, per microfilm).

La ripresa fotografica: il paesaggio, i monumenti, i frammenti architettonici, i frammenti ceramici, le monete, la statuaria, i frammenti marmorei e in pietra, i ritratti scultorei, i gioielli, gli ossi e gli avori. Fotografia ravvicinata e macrofotografica. Microfotografia. Fotografia ai raggi infrarossi. Riprese fotografiche da libri (B/N e diapositive a colori).

Il laboratorio fotografico: sviluppo, stampa, inquadramento. Bagni di sviluppo e rivelatori a grana fine. Bagno d'arresto. Bagno di fissaggio. Bagno di rinforzo. Bagno di indebolimento, alleggerimenti superficiali, proporzionali. Le carte fotografiche. La stampa per contatto. L'ingranditore e l'ingrandimento collegato con lo sviluppo dei provini. Protezione del materiale.

Diversi tipi di pellicole a colori. Negative e invertibili. Le sorgenti di luce artificiale: lampade survoltate; lampadine flash al magnesio; il flash elettronico. Lampade al quarzo-iodio. Sincronizzatore.

87A1604

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 28 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti resi disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il telex ministeriale del 12 ottobre 1985 con il quale si comunica che in applicazione della legge n. 444/85, questa Università è autorizzata ad emettere i bandi di concorso ordinari per le ex carriere;

Vista la circolare ministeriale del 4 giugno 1986, n. 2008, con la quale si dettano ulteriori disposizioni circa la normativa concorsuale da osservare nell'espletamento dei concorsi di cui alla legge n. 444/85;

Visto il decreto rettorale 14 aprile 1986, n. 1409, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1986, registro n. 28, foglio n. 244, con il quale il dott. Sanna Ulrico cessa dalla qualifica di tecnico laureato di ruolo, presso l'istituto di chimica applicata e metallurgia della facoltà di ingegneria di questa università, per assumere altro incarico;

Vista la nota ministeriale del 18 giugno 1986, n. 2255, con la quale si conferma l'assegnazione al suddetto istituto, del posto reso vacante dal dott. Sanna Ulrico, e nel contempo, si autorizza l'emissione del bando di concorso, accertata la disponibilità del posto medesimo;

Considerato che il dott. Sanna Ulrico, con decreto rettorale 7 dicembre 1983, n. 783, è stato inquadrato, ai sensi della legge n. 312/80, nel profilo professionale di funzionario tecnico (ottava qualifica) e che finora lo stesso provvedimento non è stato registrato dagli organi di controllo, pertanto, il bando di concorso deve essere emanato per la qualifica di assegnazione originaria;

Vista la documentazione allegata;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria - profilo professionale: collaboratore tecnico), assegnato all'istituto di chimica applicata e metallurgia della facoltà di ingegneria di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni.

c) il godimento dei diritti politici.

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

e) il conseguimento del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti precritti è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito nel presente decreto e utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare secondo il facsimile riportato nell'allegato *A*:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di studio di cui al punto *e)* dell'art. 2;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli scientifici-accademici e professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (non eccedente il 25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendano far valere i titoli di appartenenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 nonché dell'art. 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candicato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine utile dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Questa amministrazione provvederà, in qualunque momento, ad accertare la idoneità fisica all'impiego dei vincitori, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni.

In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati alla regolarizzazione, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

La graduatoria del vincitore e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico laureato di ruolo in prova ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980, citata nelle premesse del presente decreto. Sarà, pertanto, operato il rapporto tra la qualifica di tecnico laureato (ex carriera istituita con la legge 3 novembre 1961, n. 1255) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'isitituto a cui è stato assegnato il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 6 novembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 132

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAGLIARI

..l.. sottoscritt...
nat.. a .... (provincia di...)
il .... residente in...
via .... n. ....
con domicilio eletto ai fini del concorso in .... via
.... n. .... tel...
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica applicata e metallurgia della facoltà di ingegneria di questa Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ..l.. sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa) e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

8) i titoli utili ai fini del punteggio:

..l.. sottoscritt... allega:

a) ....;
b) ....;
c) ....

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*

Prima prova scritta:

Struttura atomica - Sistema periodico degli elementi - Pincipali teorie sul legame chimico - Termodinamica chimica - La materia nei suoi stati di aggregazione - Leggi della materia in fase gassosa - Teoria cinetica - Equilibrio in fase gassosa.

Lo stato liquido - Le soluzioni - Equilibrio in soluzione - Lo stato solido - Solidi cristallini - Reticoli cristallini - Difetti del reticolo cristallino - Relazioni fra difetti e proprietà della materia allo stato solido - Lo stato vetroso - Lo stato colloidale - Passaggi di stato di aggregazione della materia - Equilibrio nei sistemi eterogenei - Regola delle fasi - Diagrammi di stato - Cinetica delle reazioni chimiche - Catalisi - Conversione dell'energia chimica in energia elettrica - Applicazioni degli elementi galvanici - Conversione dell'energia elettrica in energia chimica - Applicazioni industriali dell'elettrolisi - Fenomeni corrosivi.

Aspetti scientifici e tecnologici dei principali materiali di interesse industriale.

Ferro e leghe Fe e C.

Metalli non ferrosi: alluminio e sue leghe - rame e sue leghe - leghe leggere.

Materiali leganti: calce - gesso - cementi - calcestruzzo.

Materiali ceramici: refrattari - vetri - materiali polimerici - vernici.

L'acqua e la sua tecnologia.

Combustione: combustibili industriali e lubrificanti.

Nuove tecnologie di preparazione di materiali con elevate prestazioni.

Materiali compositi.

Seconda prova scritta:

Principi e tecniche nella moderna analisi chimica, chimico-fisica, tecnologica.
Radiazioni elettromagnetiche.
Interazioni con la materia.
Leggi dell'assorbimento della radiazione.
Strumenti e tecniche spettrofotometriche.
Spettrofotometria nell'ultravioletto, nel visibile e nell'infrarosso.
Principi della spettroscopia NMR (Risonanza magnetica nucleare).
Spettrometri di massa.
Cromatografia.
Gas-cromatografia.
Misurazioni elettrochimiche.
Diffrazione dei raggi X.
Principi della microscopia ottica.
Principi della microscopia elettronica.
Microscopia elettronica analitica.
Prove meccaniche: trazione, compressione, durezza, resistenza, fatica, creep.
Principi delle principali tecniche di controllo non distruttivo dei materiali.

Prova pratica con relazione scritta:

La prova pratica con relazione scritta consisterà nell'analisi (chimica, chimico-fisica, tecnologica) di un prodotto industriale.

Prova orale:

La prova orale consisterà in una discussione sugli argomenti già citati in precedenti punti.

Traduzione di testi tecnici redatti in lingua inglese e in un'altra lingua straniera a scelta del candidato tra francese e tedesco, riguardanti argomenti che formano oggetto delle altre prove del concorso.

87A1601

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sottoindicate:

Facoltà di magistero (posti n. 1):

Gruppo di discipline n. 16 . . . . posti 1

Sottosettori:

1) storia contemporanea;
2) storia del Risorgimento;
3) storia dell'Italia contemporanea;
4) storia economica e sociale contemporanea.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - Piazza dell'Annunziata n. 1, 67100 L'Aquila, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto ufficio del personale della medesima Università.

87A1581

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1986, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 marzo 1987, ore 10;
seconda prova: 19 marzo 1987, ore 10.

87A1582

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, Università degli studi, via Mazzaroppi, angolo via Aligerno, Cassino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 25 marzo 1987, ore 9.

87A1583

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1987, ore 8,30;
seconda prova: 29 aprile 1987, ore 8,30.

87A1584

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario, facoltà di ingegneria

Le prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 135, già fissato per i giorni 10 e 11 marzo 1987 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, pag. 61, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 17 marzo 1987, ore 10,30;
seconda prova scritta: 18 marzo 1987, ore 10,30.

87A1658

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di farmacista collaboratore;
due posti di chimico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 10 marzo 1987 (primo supplemento ord. in data 13 marzo 1987).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

87A1534

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

un posto di ingegnere per l'unità operativa di igiene pubblica ed ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel primo supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 10 giugno 1986 e n. 27 del 10 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

87A1535

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A1526

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio analisi presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio analisi, con supporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

87A1533

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

Area funzionale di medicina:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermosifilopatia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di endocrinologia;
otto posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi.

Area funzionale di chirurgia:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontoiatria e stomatologia;
quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

87A1525

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pschiatria;

un posto di assistente medico di pediatria;

un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione al personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

87A1588

Annullamento dell'estratto di bando relativo al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

L'estratto di bando citato in epigrafe, relativo al concorso ad un posto di operatore professionale con rapporto di lavoro a metà tempo - infermiere/a professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 20, pubblicato alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1987, è da considerarsi annullato in quanto lo stesso bando è stato pubblicato in precedenza nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, alla pag. 28.

87A1611

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di psicologo collaboratore presso il servizio psichiatrico;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermieri professionali coordinatori presso l'unità operativa psichiatrica ex O.N.P.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bergamo.

87A1528

Concorso ad un posto di assistente medico di chirurgia per il servizio di pronto soccorso ed accettazione presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia per il servizio di pronto soccorso ed accettazione finalizzato al dipartimento d'emergenza presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

87A1527

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Carpi (Modena).

871531

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione, a tempo pieno;

due posti di assistente medico di pediatria, a tempo pieno:

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario.

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore amministrativo di area economico finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

87A1529

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di malattie infettive, a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di psichiatria, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 25 febbraio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Rimini (Forlì).

87A1366

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme, a:

un posto di assistente di medicina generale, a tempo pieno;
un posto di infermiere professionale;
un posto di ortottista;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di operatore tecnico - muratore.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 20 gennaio 1987 e n. 6 del 27 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale delll'U.S.L. in Cavalese (Trento).

87A1530

OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di preparatore di farmacia;
due posti di assistente amministrativo (aggiunto amministrativo);
quattro posti di collaboratore amministrativo (collaboratore direttivo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

87A1532

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 46 del 25 febbraio 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna:
Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di collaboratore professionale addetto a compiti tecnici e a macchine complesse, qualifica funzionale V. 2.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti:
Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di magazziniere, quarta qualifica funzionale e ad un posto di addetto ai servizi ausiliari, di anticamera e di portineria, seconda qualifica funzionale.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia:
Sessione d'esami per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870480) L. 700